SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 138° — Numero 24**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 gennaio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

97A0258

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 10.

Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 48 della legge 9 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993, per la parte in cui modifica la direttiva 89/686/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

Viste le direttive 93/95/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 e 96/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996, recanti modifiche alla predetta direttiva 89/686/CEE;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, recante attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Marcatura CE

1. Nel testo del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, le parole: «marchio CE» e «marchio di conformità CE» sono sostituite dalle seguenti: «marcatura CE».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*5.* I DPI che rispondono ai requisiti previsti dalle norme di cui al comma 2 si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza nell'allegato II.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Requisiti essenziali di sicurezza)* — *1.* I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II.

2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo 11, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l'attestato di certificazione di cui all'articolo 7.

3. È consentita l'immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti della marcatura CE se sono destinati ad essere incorporati in altri DPI, purché tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del DPI.

4. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di DPI che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purché un apposito cartello apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformità degli stessi e l'impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;

b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;».

2. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è soppressa la lettera *h).*

Art. 5.

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il fabbricante o il

rappresentante stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell'attestato di certificazione CE di cui all'articolo 7.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8.* Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati di cui al comma 1, indicandone i compiti specifici. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi e dei relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea.».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Dichiarazione di conformità CE)*. — *1.* Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, prima di iniziare la commercializzazione, effettua una dichiarazione di conformità CE da allegare alla documentazione tecnica del modello, secondo le indicazioni riportate nell'allegato VI, con la quale attesta che gli esemplari di DPI prodotti sono conformi alle disposizioni del presente decreto, e appone sul DPI la marcatura CE di cui all'articolo 12.».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Marcatura CE)*. — *1.* La marcatura CE, il cui modello è riportato nell'allegato IV, è costituita dalla sigla CE.

2. In caso di intervento di un organismo notificato nella fase di controllo della produzione, come previsto dall'articolo 10, viene aggiunto il suo numero di identificazione.

3. La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Tuttavia, se ciò risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può essere apposta sull'imballaggio.

4. È vietato apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sul DPI o sul suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità o la leggibilità della marcatura CE.».

Art. 9.

Nuove disposizioni in materia di marcatura CE

1. Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis (Disposizioni comuni per la marcatura CE)*. — *1.* Qualora i DPI siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedano l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che il DPI si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli d'istruzione che devono accompagnare i DPI, sono riportati i riferimenti alle norme comunitarie applicate.

2. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.

3. Gli organismi di cui all'articolo 6 trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le approvazioni rilasciate e le loro revoche nonché l'indicazione delle domande respinte.

4. In caso di diniego della certificazione da parte degli organismi cui all'articolo 6, l'interessato può rivolgersi alle amministrazioni vigilanti che, entro sessanta giorni, procedono al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese.».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«*7.* Qualora si constati che apparecchi o dispositivi circolano senza essere stati legittimamente muniti della marcatura CE o della dichiarazione di conformità o ne sono privi, o risultano difformi dai dispositivi sottoposti all'esame CE del tipo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario o al responsabile della commercializzazione un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, per

la regolarizzazione o il ritiro dal mercato. Decorso inutilmente il predetto termine, lo stesso Ministero vieta la ulteriore commercializzazione del prodotto ed adotta tutte le misure necessarie per garantirne il ritiro dal mercato.

8. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adeguatamente motivati e notificati ai destinatari, unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

9. Gli oneri relativi ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono a carico del produttore, del suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario e del responsabile della commercializzazione del DPI.».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni.».

2. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis (Adeguamento degli allegati alle norme comunitarie).* — *1.* Con regolamento adottato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le modifiche agli allegati al presente decreto necessarie in attuazione di nuove direttive comunitarie, in materia di DPI».

Art. 12.

Modifiche agli allegati del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. All'allegato I del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, dopo il punto 4, è aggiunto il seguente:

«*5.* Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote.».

2. All'allegato II del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, al punto 1.4, dopo la lettera *g)*, sono aggiunte le seguenti:

«*h)* se del caso, i riferimenti delle direttive applicate conformemente all'articolo 12-*bis*, comma 1;

i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI.».

3. L'allegato IV del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV
MARCATURA DI CONFORMITÀ CE
E ISCRIZIONI

- La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:

- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui sopra.

- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. Nel caso di DPI di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.».

4. All'allegato V, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* L'organismo, non pubblico, deve essere assicurato in materia di responsabilità civile.».

Art. 13.

Norme di rinvio

1. Ai fini delle procedure previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, così come modificato dal presente decreto, si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1994. L'art. 1 così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A*. Ove ricorrano deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti attuativi, tra i principi e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e della imparzialità dell'attività amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonché, nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti.

2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A* è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.

3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

5. Entro i due anni alla data di entrata in vigore della presente legge il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4».

— L'art. 3 della medesima legge così recita:

«Art. 3 *(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)*. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi i assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art.11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) sarà previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;

f) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

g) i decreti legislativi potranno disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, le quali siano suscettibili di modifiche non attinenti ai principi informatori delle direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando, ai fini delle suddette modifiche, l'esercizio della potestà normativa, anche di carattere regolamentare, delle autorità competenti;

h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega».

— L'art. 48 della citata legge così recita:

«Art. 48 *(Certificazione marchio CE per il settore industriale: criteri di delega)*. — 1. All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, per la parte in cui modifica ed integra direttive comunitarie attuate con leggi e con atti aventi forza ed efficacia di legge, si provvede, fatto salvo quanto disposto al capo VIII, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di recepimento della direttiva 73/23/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

b) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di recepimento delle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai recipienti semplici a pressione;

c) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di recepimento della direttiva 88/378/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alla sicurezza dei giocattoli;

d) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di recepimento della direttiva 89/686/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai dispositivi di protezione individuale;

e) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, di recepimento della direttiva 90/384/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico prevedendo che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato individui gli impieghi di scarsa rilevanza ai fini della tutela e della fede pubblica, da esonerare dall'obbligo di verificazione periodica;

f) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, di recepimento della direttiva 90/385/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai dispositivi medici impiantabili attivi.

2. All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, per le parti in cui modifica ed integra direttive comunitarie attuate con atti di natura regolamentare o amministrativa, si provvede ai sensi dell'art. 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146».

— La direttiva 93/68/CEE è pubblicata in GUCE L 220 del 30 agosto 1993.

— La direttiva 89/686/CEE è pubblicata in GUCE L 399 del 30 dicembre 1989.

— La direttiva 93/95/CEE è pubblicata in GUCE L 276 del 9 novembre 1993.

— La direttiva 96/58/CEE è pubblicata in GUCE L 236 del 18 settembre 1996.

Nota all'art. 2:

— Il comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, così recita: «2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono emanati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Note all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, come sopra modificato, è il seguente:

«3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

a) *azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;*

b) *azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;*

c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C;

d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;

e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;

f) azione lesiva dei raggi solari».

— La lettera *h)* dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, includeva, nella terza categoria dei DPI, i caschi e le visiere per motociclisti.

Nota all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 5 del DLgs. 4 dicembre 1992, n. 475, è il seguente:

«1. *Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il fabbricante o il rappresentante stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell'attestato di certificazione CE di cui all'art. 7.*

2. Prima di commercializzare un DPI di qualsiasi categoria, il costruttore o un suo rappresentante residente nella Comunità europea deve preparare la documentazione tecnica di costruzione di cui all'allegato III, anche alfine di esibirla, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

3. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità CE di cui all'art. 11.

4. I DPI di terza categoria sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 8, 9 e 10».

Nota all'art. 6:

— Il testo vigente dell'art. 6 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, è il seguente:

«Art. 6 *(Organismi di controllo).* — 1. Le attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 sono effettuate da organismi di controllo autorizzati ai sensi del presente articolo.

2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V e degli altri requisiti stabiliti, unitamente al contenuto della domanda di autorizzazione, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. La domanda di autorizzazione è presentata all'ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

5. Le spese per le attività di cui al comma 1 sono a totale carico del costruttore o del suo rappresentante stabilito nella Comunità europea.

6. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione vigilano sull'attività degli organismi di controllo autorizzati e hanno facoltà di procedere, anche attraverso i propri uffici periferici, ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti di cui al comma 1 e il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente decreto.

7. Qualora l'organismo di controllo non soddisfi più i requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione è revocata con decreto interministeriale nelle stesse forme di cui al comma 4.

8. *Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati di cui al comma 1, indicandone i compiti specifici. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi e dei relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea».*

Nota all'art. 10:

— Il testo vigente dell'art. 13 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, è il seguente:

«Art. 13 *(Compiti di vigilanza delle amministrazioni dello Stato).* — 1. Il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II dei DPI in commercio è operato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 potranno avvalersi per gli accertamenti di carattere tecnico di uffici tecnici dello Stato.

3. Qualora gli organismi di prevenzione nello svolgimento dei compiti istituzionali accertino la difformità di un DPI dai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Qualora sia segnalata la potenziale pericolosità o inefficacia di un DPI correttamente utilizzato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica delle circostanze segnalate, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione anche in via immediata.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la Commissione CEE dei provvedimenti di cui al comma 4, precisando se l'accertamento riguardi:

a) la difformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II;

b) una applicazione non corretta delle norme di cui all'art. 2;

c) una lacuna delle norme di cui all'art. 2.

6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione CEE, i provvedimenti di cui al comma 4 possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.

7. *Qualora si constati che apparecchi o dispositivi circolano senza essere stati legittimamente muniti della marcatura CE o della dichiarazione di conformità o ne sono privi, o risultano difformi dai dispositivi sottoposti all'esame CE del tipo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario o al responsabile della commercializzazione un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione o il ritiro dal mercato. Decorso inutilmente il predetto termine, lo stesso Ministero vieta la ulteriore commercializzazione del prodotto ed adotta tutte le misure necessarie per garantirne il ritiro dal mercato.*

8. *I procedimenti previsti dal presente articolo sono adeguatamente motivati e notificati ai destinatari, unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.*

9. *Gli oneri relativi ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono a carico del produttore, del suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario e del responsabile della commercializzazione del DPI*».

Nota all'art. 11:

— Il testo vigente dell'art. 14 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, è il seguente:

«Art. 14 *(Sanzioni e disposizioni penali)*. — 1. Il costruttore o il rappresentante del costruttore che produce o pone in commercio DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del presente decreto è punito:

a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni;

b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire diciotto milioni a lire trenta milioni;

c) se trattasi di DPI di terza categoria, con l'arresto da sei mesi a tre anni.

2. Il costruttore che inizi la produzione di DPI di seconda o terza categoria prima che sia stato richiesto o rilasciato l'attestato di certificazione CE è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

3. La sanzione di cui al comma 2 si applica altresì al costruttore di DPI di terza categoria che omette di richiedere i controlli di cui agli articoli 9 e 10 ed al costruttore di DPI di qualsiasi categoria che omette di effettuare la dichiarazione di cui all'art. 11 o di apporre il marchio CE di cui all'art. 12.

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma 3, chiunque pone in commercio DPI privi del marchio CE di cui all'art. 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

5. *Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni.*

6. Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attività previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 per conto degli organismi di controllo autorizzati di cui all'art. 6 si considerano incaricati di pubblico servizio».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 3, così recita: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 13:

— L'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, così recita:

«Art. 47 *(Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE)*. — 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

97G0027

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 gennaio 1997.

Approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti concernente la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti per l'anno 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Esaminata la deliberazione in data 27 novembre 1996 con la quale il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato, per l'anno 1997, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;

Considerato che la misura, rimasta rispetto a quella fissata per l'anno 1996, dove pertanto, ritenersi congrua;

Visto l'art. 20, lettera *f)*, della legge 3 febbraio 1963,n. 69 e l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 27 novembre 1996 con cui il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato in L. 60.000 le quote relative all'anno 1997 dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento ed ha, altresì, disposto che le quote suddette sono ridotte alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

Roma, 8 gennaio 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO

ORDINE DEI GIORNALISTI

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Riunito a Roma il 26-27 novembre 1996;

Visto l'art. 20, comma *F)*, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;

Considerato che a norma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, le quote debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno;

Delibera:

a) Le quote annuali dovute al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per l'anno 1997 per le spese del suo funzionamento dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali rimangono invariate nella misura di L. 60.000.

b) Le quote di cui al precedente comma, a norma dell'art. 28 del regolamento, sono ridotte alla metà per gli iscritti che frusiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dell'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

c) Sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno è dovuta una indennità per il ritardato pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).

Roma, 27 novembre 1996

Il presidente: PETRINA

97A0566

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 novembre 1996.

Modificazioni al decreto ministeriale 13 giugno 1994 recante modalità tecniche di applicazione relative al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, recante le norme di attuazione delle direttive del Consiglio 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1995 recante modificazioni al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, in attuazione della direttiva 95/23/CE che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e immissione sul mercato di carni fresche, in particolare il capitolo XIV, punto 66, dell'allegato *A;*

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1994 recante modalità tecniche di applicazione relative al citato decreto legislativo;

Ritenuto opportuno adeguare detto decreto ministeriale per consentire che la durata del trasporto delle carni fresche non ancora refrigerate possa essere portata da un'ora a due ore;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 4 del decreto del Ministro della sanità 13 giugno 1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* In deroga a quanto previsto al cap. XIV, punto 66, in materia di obbligo di refrigerazione subito dopo l'ispezione post-mortem, le carni fresche possono

essere trasportate non ancora refrigerate a condizione che la durata del trasporto non superi due ore e sempreché il trasporto avvenga nel rispetto del cap. XV con veicoli classificati frigoriferi ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 264, e provvisti di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 352

97A0611

DECRETO 14 novembre 1996.

Determinazione dei livelli fisiologici massimi degli ormoni sessuali di natura endogena estradiolo 17 beta, progesterone e testosterone nel siero o nel plasma di sangue bovino.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, concernente attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE, relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tirestostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche, in particolare l'art. 13, comma 4;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità in data 25 settembre 1996;

Ritenuto di dover fissare, anche alla luce delle recenti acquisizioni scientifiche, i livelli fisiologici massimi delle sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena di natura endogena, presenti nel sangue bovino;

Decreta:

Art. 1.

1. I livelli fisiologici massimi degli ormoni sessuali di natura endogena estradiolo 17 beta, progesterone e testosterone nel siero o nel plasma di sangue bovino sono quelli riportati in allegato.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 353

ALLEGATO

LIVELLI FISIOLOGICI MASSIMI NEL PLASMA O NEL SIERO DI SANGUE DEI BOVINI ESPRESSI IN NG/ML

Sesso/età	Estradiolo 17 β (libero, non coniugato)	Progesterone	Testosterone
Maschi fino a 6 mesi	0,040	1	10
Femmine fino a 6 mesi	0,040	1	0,5
Maschi oltre i 6 mesi	0,040	1,5	30
Femmine oltre i 6 mesi (non gravide)	0,040	14	0,5
Maschi castrati	—	2	0,5

Questi livelli sono stati indicati dall'Istituto superiore di sanità come livelli di sicurezza per tener conto di possibili alterazioni ormonali.

97A0612

DECRETO 6 dicembre 1996.

Modificazioni degli allegati II, parte *A*, punto 4, e III, parte *A*, punto 5 (metodi analitici), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva della Commissione europea 96/46/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Vista la direttiva del Consiglio 91/414/CEE del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Tenuto conto della direttiva 96/46/CE della Commissione del 16 luglio 1996, recante modifica agli allegati II, parte *A*, punto 4, e III, parte *A*, punto 5, concernenti «Metodi analitici», degli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie degli allegati II e III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'allegato II, parte *A*, punto 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è modificato come specificato nell'allegato 1 del presente decreto.

2. L'allegato III, parte *A*, punto 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è modificato come specificato nell'allegato 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 360

ALLEGATO 1

MODIFICA DELL'ALLEGATO II, PARTE A, PUNTO 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 194, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/46/CE.

4. METODI ANALITICI.

Introduzione.

Il presente capitolo verte esclusivamente sui metodi analitici richiesti per il controllo post-registrazione e la sorveglianza.

Per i metodi analitici impiegati ai fini dell'elaborazione di dati in conformità della presente direttiva, o per altri scopi, il richiedente deve giustificare il metodo utilizzato; se necessario, verranno messe a punto apposite istruzioni per questo tipo di metodi, sulla base degli stessi requisiti prescritti per i metodi impiegati a fini di controllo post-registrazione e di sorveglianza.

Devono essere fornite descrizioni di metodi comprendenti informazioni particolareggiate sulle attrezzature e i materiali utilizzati e le condizioni necessarie.

Ove possibile, questi metodi devono essere semplici, economici e basati sull'impiego di apparecchiature comunemente disponibili.

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

Impurezze: qualsiasi componente diverso dalla sostanza attiva pura presente nella sostanza attiva prodotta (compresi gli isomeri inattivi) risultante dal procedimento di fabbricazione o dalla degradazione durante la conservazione.

Impurezze rilevanti: impurezze aventi rilevanza tossicologica e/o ecotossicologica o ambientale.

Impurezze significative: impurezze contenute nella sostanza attiva prodotta in ragione di ≥ 1 g/Kg.

Metaboliti: metaboliti, compresi i prodotti risultanti dalla degradazione o dalla reazione della sostanza attiva.

Metaboliti rilevanti: metaboliti aventi rilevanza tossicologica e/o ecotossicologica o ambientale.

Devono essere forniti, su richiesta i seguenti campioni:

i) norme di analisi della sostanza attiva pura;

ii) campioni della sostanza attiva prodotta;

iii) norme di analisi dei metaboliti rilevanti e/o di altri componenti compresi nella definizione di residuo;

iv) se disponibili, campioni delle sostanze di riferimento delle impurezze rilevanti.

4.1. *Metodi per l'analisi della sostanza attiva prodotta.*

Si applicano in merito le seguenti definizioni:

i) *Specificità:* la specificità è la capacità di un metodo di distinguere dalle altre la sostanza oggetto dell'analisi.

ii) *Linearità:* per linearità si intende la capacità del metodo, in una data gamma, di ottenere una correlazione lineare accettabile tra i risultati e la concentrazione della sostanza da analizzare nei campioni.

iii) *Accuratezza:* l'accuratezza di un metodo è il grado in cui il valore determinato della sostanza da analizzare in un campione corrisponde al valore di riferimento accettato (per esempio in riferimento a ISO 5725).

iv) *Precisione:* la precisione è la concordanza tra risultati di prove indipendenti ottenuti nelle condizioni prescritte.

Ripetibilità: precisione in condizioni di ripetibilità, cioè in condizioni in cui i risultati di prove indipendenti sono ottenuti con lo stesso metodo su materiale di prova identico, nello stesso laboratorio, dallo stesso operatore con la stessa attrezzatura in brevi intervalli di tempo.

La riproducibilità non è richiesta per la sostanza attiva prodotta (per la definizione di riproducibilità vedi ISO 5725).

4.1.1. Devono essere forniti e descritti per intero i metodi per la determinazione della sostanza attiva pura nella sostanza attiva prodotta, conformemente alla specifica presentata a corredo della domanda di inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Deve essere segnalata l'applicabilità di metodi CIPAC esistenti.

4.1.2. Devono essere indicati anche i metodi per la determinazione, nella sostanza attiva prodotta, di impurezze significative e/o rilevanti e di additivi (per esempio agenti stabilizzanti).

4.1.3. Specificità, linearità, accuratezza e ripetibilità.

4.1.3.1. Deve essere dimostrata e indicata la specificità dei metodi presentati. Dev'essere inoltre determinato il grado d'interferenza di altre sostanze presenti nella sostanza attiva prodotta (per esempio isomeri, impurezze o additivi).

Mentre le interferenze dovute ad altre componenti possono essere identificate come errori sistematici nella valutazione dell'accuratezza dei metodi proposti per la determinazione della sostanza attiva pura nella sostanza attiva prodotta, si deve fornire una spiegazione per ogni eventuale interferenza riscontrata che contribuisca per più del 3% alla quantità totale determinata.

Il grado di interferenza deve essere calcolato anche per i metodi di determinazione delle impurezze.

4.1.3.2. Deve essere determinata e indicata la linearità dei metodi proposti su una gamma adeguata. Per la determinazione della sostanza attiva pura, la gamma della calibrazione deve estendere (di almeno il 20%) il tenore nominale più elevato e più basso della sostanza da analizzare nelle soluzioni analitiche pertinenti. Le doppie calibrazioni devono essere effettuate in 3 o più concentrazioni. Alternativamente, sono accettabili 5 concentrazioni, ciascuna come misura unica. Le relazioni presentate devono includere l'equazione della linea di calibrazione ed il coefficiente di correlazione, nonché la documentazione dell'analisi rappresentativa e correttamente etichettata, per esempio i cromatogrammi.

4.1.3.3. L'accuratezza è richiesta per i metodi di determinazione della sostanza attiva pura e delle impurezze significative e/o rilevanti nella sostanza attiva prodotta.

4.1.3.4. Per la ripetibilità nella determinazione della sostanza attiva pura, in linea di massima occorre un minimo di 5 determinazioni. Deve essere indicata la deviazione standard relativa (% RSD). I valori fuori scala identificati per mezzo di un metodo appropriato (per esempio Dixons o Grubbs) possono essere eliminati. L'eliminazione dei valori fuori scala deve essere chiaramente indicata. Si tenterà di spiegare perché si sono verificati singoli valori fuori scala.

4.2. *Metodi per la determinazione dei residui.*

I metodi devono essere atti a determinare la sostanza attiva e/o i metaboliti rilevanti. Per ogni metodo e per ogni matrice rappresentativa, si devono determinare in via sperimentale e indicare la specificità, la precisione, il recupero ed il limite di determinazione.

In linea di massima, i metodi proposti per la determinazione dei residui dovrebbero essere metodi multiresiduo. Un metodo multiresiduo standard deve essere valutato e indicato come idoneo alla determinazione dei residui. Se i metodi proposti non sono metodi multiresiduo, o non sono compatibili con tali metodi, dovrà essere proposto un metodo alternativo. Qualora ne consegua un eccesso di metodi per i singoli composti, potrà essere accettato un «metodo medio comune».

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

i) *Specificità:* la specificità è la capacità di un metodo di distinguere la sostanza oggetto dell'analisi misurata da altre sostanze.

ii) *Precisione:* la precisione è la concordanza tra risultati di prove indipendenti ottenuti nelle condizioni prescritte.

Ripetibilità: precisione in condizioni di ripetibilità, cioè in condizioni in cui i risultati di prove indipendenti sono ottenuti con lo stesso metodo su materiale di prova identico, nello stesso laboratorio, dallo stesso operatore con la stessa attrezzatura in brevi intervalli di tempo.

Riproducibilità: poiché la riproducibilità, quale definita nelle pubblicazioni pertinenti (per esempio in ISO 5725) non è applicabile ai metodi per la determinazione dei residui, la riproducibilità nel contesto della presente direttiva implica una convalida della ripetibilità del recupero, da matrici rappresentative e a livelli rappresentativi, da parte di almeno un laboratorio indipendente da quello che aveva convalidato inizialmente lo studio (questo laboratorio indipendente può tuttavia appartenere alla stessa società) (convalida indipendente in laboratorio).

iii) *Recupero:* per recupero si intende la percentuale di sostanza attiva o di metabolita rilevante originariamente aggiunta ad un campione della matrice appropriata, che non contenga un livello misurabile della sostanza da analizzare.

iv) *Limite di determinazione:* il limite di determinazione (spesso designato come limite di quantificazione) è la minima concentrazione di sostanza da analizzare alla quale si ha un recupero medio accettabile (normalmente il 70-110% con una deviazione standard relativa preferibilmente del ≤ 20%. In certi casi giustificati possono essere accettati tassi di recupero medi inferiori o superiori nonché una deviazione standard relativa più elevata).

4.2.1. Residui nei o sui vegetali, prodotti vegetali, prodotti alimentari (di origine vegetale e animale), alimenti per animali.

I metodi presentati devono essere idonei alla determinazione di tutti i componenti che rientrano nella definizione di residuo presentata conformemente al punto 6, paragrafi 6.1 e 6.2, affinché gli Stati membri possano accertare il rispetto dei LRM stabiliti o determinare i residui eliminabili.

La specificità dei metodi deve permettere di determinare tutti i componenti che rientrano nella definizione di residuo, se necessario con un metodo di conferma supplementare.

La ripetibilità deve essere determinata e indicata. Le porzioni analitiche identiche per la prova possono essere preparate in base ad un campione comune trattato sul terreno, contenente i residui riscontrati. In via alternativa le porzioni analitiche identiche possono essere preparate in base ad un campione comune non trattato, con aliquote arricchite nella misura richiesta.

Devono essere indicati i risultati di una convalida ad opera di un laboratorio indipendente.

Il limite di determinazione, compreso il recupero individuale e medio, deve essere determinato e indicato. La deviazione standard relativa globale, come pure la deviazione standard relativa per ogni livello di arricchimento devono essere determinate in via sperimentale e riferite.

4.2.2. Residui nel suolo.

Devono essere presentati i metodi di analisi del suolo per il composto originario e/o i metaboliti rilevanti.

La specificità dei metodi deve permettere di determinare il composto originario e/o i metaboliti rilevanti, se necessario con un metodo di conferma supplementare.

La ripetibilità, il recupero ed il limite di determinazione, compresi il recupero individuale e quello medio, devono essere determinati e indicati. La deviazione standard relativa globale, come pure la deviazione standard relativa per ogni livello di arricchimento devono essere determinate in via sperimentale e riferite.

Il limite di determinazione proposto non deve superare una concentrazione allarmante in caso di esposizione di organismi non bersaglio o per eventuali effetti fitotossici. Di norma, il limite di determinazione non dovrebbe essere superiore a 0,05 mg/kg.

4.2.3. Residui nell'acqua (compresa l'acqua potabile, le acque sotterranee e le acque superficiali).

Devono essere presentati i metodi di analisi dell'acqua per il composto originario e/o i metaboliti rilevanti.

La specificità dei metodi deve permettere di determinare il composto originario e/o i metaboliti rilevanti, se necessario con un metodo di conferma supplementare.

La ripetibilità, il recupero ed il limite di determinazione, compresi il recupero individuale e quello medio, devono essere determinati e indicati. La deviazione standard relativa globale, come pure la deviazione standard relativa per ogni livello di arricchimento devono essere determinate in via sperimentale e riferite.

Il limite di determinazione proposto per l'acqua potabile non deve superare 0,1 mcg/l. Per le acque superficiali, esso non deve superare una concentrazione i cui effetti sugli organismi non bersaglio siano considerati inaccettabili in base alle disposizioni dell'allegato VI.

4.2.4. Residui nell'aria.

Devono essere indicati i metodi per la determinazione della sostanza attiva e/o dei metaboliti rilevanti, formatisi durante o poco dopo l'applicazione, nell'aria, a meno che non si possa dimostrare l'improbabilità dell'esposizione di operatori o altre persone presenti.

La specificità dei metodi deve permettere di determinare il composto originario e/o i metaboliti rilevanti, se necessario con un metodo di conferma supplementare.

La ripetibilità, il recupero ed il limite di determinazione, compresi il recupero individuale e quello medio, devono essere determinati e indicati. La deviazione standard relativa globale, come pure la deviazione standard relativa per ogni livello di arricchimento devono essere determinate in via sperimentale e riferite.

Il limite di determinazione proposto deve tenere conto dei valori limite basati su considerazioni sanitarie o del livello di esposizione pertinente.

4.2.5. Residui nei liquidi fisiologici e nei tessuti.

Quando una sostanza attiva è classificata come tossica o molto tossica, si devono presentare metodi di analisi adatti.

La specificità dei metodi deve permettere di determinare il composto originario e/o i metaboliti rilevanti, se necessario con un metodo di conferma supplementare.

La ripetibilità, il recupero ed il limite di determinazione, compresi il recupero individuale e quello medio, devono essere determinati e indicati. La deviazione standard relativa globale, come pure la deviazione standard relativa per ogni livello di arricchimento devono essere determinate in via sperimentale e riferite.

ALLEGATO 2

MODIFICA DELL'ALLEGATO III, PARTE A, PUNTO 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 194, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/46/CE.

4. METODI ANALITICI.

Introduzione.

Il presente allegato riguarda esclusivamente i metodi analitici richiesti per il controllo post-registrazione e per la sorveglianza.

Per i metodi analitici impiegati ai fini dell'elaborazione di dati, in conformità della presente direttiva o per altri scopi, il richiedente deve giustificare il metodo utilizzato; se necessario, verranno messe a punto apposite istruzioni per questo tipo di metodi, sulla base degli stessi requisiti prescritti per i metodi impiegati a fini di controllo post-registrazione e di sorveglianza.

Devono essere fornite descrizioni di metodi comprendenti informazioni particolareggiate sulle attrezzature e i materiali utilizzati e le condizioni necessarie.

Ove possibile, questi metodi devono essere semplici, economici e basati sull'impiego di apparecchiature comunemente disponibili.

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

Impurezze: qualsiasi componente diverso dalla sostanza attiva pura presente nella sostanza attiva prodotta (compresi gli isomeri inattivi) risultante dal procedimento di fabbricazione o dalla degradazione durante la conservazione.

Impurezze rilevanti: impurezze aventi rilevanza tossicologica e/o ecotossicologica o ambientale.

Metaboliti: i metaboliti comprendono i prodotti risultanti dalla degradazione o dalla reazione della sostanza attiva.

Metaboliti rilevanti: metaboliti aventi rilevanza tossicologica e/o ecotossicologica o ambientale.

Devono essere forniti, su richiesta, i seguenti campioni:

i) campioni della preparazione;

ii) norme di analisi della sostanza attiva pura;

iii) campioni della sostanza attiva prodotta;

iv) norme di analisi dei metaboliti rilevanti e/o di altri componenti compresi nella definizione di residuo;

v) se disponibili, campioni delle sostanze di riferimento delle impurezze rilevanti.

Per le definizioni vedi l'allegato II, paragrafo 4, punti 4.1 e 4.2.

5.1. *Metodi per l'analisi della preparazione (Prodotto fitosanitario pronto per l'uso).*

5.1.1. Devono essere forniti e descritti in modo completo i metodi per la determinazione della sostanza attiva nella preparazione. Nel caso di preparazioni contenenti più di una sostanza attiva, dovrebbe essere fornito un metodo atto a determinare ciascuna di esse in presenza dell'altra. Se non è presentato un metodo combinato, devono esserne addotte le ragioni tecniche. Deve essere segnalata l'applicabilità di metodi CIPAC esistenti.

5.1.2. Devono essere indicati anche i metodi per la determinazione, nella preparazione, delle impurezze rilevanti, se la composizione della preparazione e tale che — sulla base di considerazioni teoriche — queste impurezze possono formarsi per effetto del procedimento di fabbricazione o di una degradazione durante la conservazione.

A richiesta, devono essere presentati i metodi per la determinazione dei formulanti o dei costituenti dei formulanti nella preparazione.

5.1.3. Specificità, linearità, accuratezza e ripetibilità.

5.1.3.1. Deve essere dimostrata e indicata la specificità dei metodi presentati. Dev'essere inoltre determinato il grado d'interferenza di altre sostanze presenti nella preparazione.

Mentre le interferenze dovute ad altre componenti possono essere identificate come errori sistematici nella valutazione dell'accuratezza dei metodi proposti, si deve fornire una spiegazione se un interferenza riscontrata contribuisce per più del 3% alla quantità totale determinata.

5.1.3.2. Deve essere determinata e indicata la linearità dei metodi proposti su una gamma adeguata. La gamma della calibrazione deve estendere (di almeno il 20%) il tenore nominale più elevato e più basso della sostanza da analizzare nelle soluzioni analitiche pertinenti della preparazione. Le doppie calibrazioni devono essere effettuate in 3 o più concentrazioni. Alternativamente, sono accettabili 5 concentrazioni, ciascuna come misura unica. Le relazioni presentate devono includere l'equazione della linea di calibrazione ed il coefficiente di correlazione, nonché la documentazione dell'analisi rappresentativa e correttamente etichettata, per esempio i cromatogrammi.

5.1.3.3. L'accuratezza è generalmente richiesta soltanto per i metodi di determinazione della sostanza attiva pura e delle impurezze rilevanti nella preparazione.

5.1.3.4. Per la ripetibilità, in linea di massima occorre un minimo di 5 determinazioni. Deve essere indicata la deviazione standard relativa (% RSD). I valori fuori scala identificati per mezzo di un metodo appropriato (per esempio Dixons o Grubbs) possono essere eliminati. L'eliminazione dei valori fuori scala deve essere chiaramente indicata. Si tenterà di spiegare perché si sono verificati singoli valori fuori scala.

5.2. *Metodi analitici per la determinazione dei residui.*

I metodi analitici per la determinazione dei residui devono essere presentati, a meno che non risulti giustificata l'applicazione dei metodi già presentati conformemente all'allegato II, paragrafo 4, punto 4.2.

Si applicano le stesse disposizioni dell'allegato II, punto 4, paragrafo 4.2.

97A0613

DECRETO 28 gennaio 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano HIB TITER.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali sottoelencate;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco che nella seduta del 2 settembre 1996;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 12 dicembre 1996;

Visto il provvedimento del 17 gennaio 1997 relativo al sequestro e alla sospensione della commercializzazione della specialità medicinale «HIB TITER»;

Visto il verbale della Commissione unica del farmaco del 20 gennaio 1997 che ha deliberato la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto HIB TITER della ditta Cyanamid;

Visto il comunicato dell'EMEA-CPMP del 23 gennaio 1997;

Visto l'ultimo comma dell'articolo 29 nono della direttiva 93/93/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993;

Ritenuto di dover procedere alla sospensione della predetta specialità in attesa di ulteriori determinazioni anche in ordine all'eventuale modifica del terreno di coltura;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto dirigenziale 3 febbraio 1996 con il quale viene delegata al dirigente la trattazione della sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali;

Decreta:

È sospesa, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 25 maggio 1991, n. 178, l'autorizzazione all'immissione in commercio della seguente specialità:

HIB TITER - ditta Cyanamid Italia S.p.a.

N. A.I.C.	Confezione
028929014	1 flac. 0,5 ml + 1 sir. monouso
028929026	10 flac. 0,5 ml

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta titolare delle autorizzazioni.

Roma, 28 gennaio 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A0656

DECRETO 28 gennaio 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano LEUCOTROFINA e TP1.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visti i decreti con i quali questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali sottoelencate;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco che nella seduta del 2 settembre 1996 ha ritenuto di proporre alle ditte produttrici delle specialità medicinali TP1 e LEUCOTROFINA di modificare la fonte di origine della materia prima entro e non oltre sessanta giorni, precisando che tale modifica dovrà avvenire previa autorizzazione del Ministero della sanità basata sulla dimostrazione dell'equivalenza chimica delle molecole;

Visto il verbale datato 20 gennaio 1997 della Commissione unica del farmaco che ha deliberato la sospensione della commercializzazione dei prodotti TP1 e LEUCOTROFINA;

Considerato che la ditta Serono non ha fatto pervenire elementi utili a quanto richiesto relativamente al cambio di fonte di materia prima;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco in data 27 gennaio 1997 favorevole alla sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio in attesa della definizione della procedura di revoca prevista ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto dirigenziale 3 febbraio 1996 con il quale viene delegata al dirigente la trattazione della sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali;

Decreta:

È sospesa, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 25 maggio 1991, n. 178 e sino alla definizione della procedura di revoca, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità:

LEUCOTROFINA - ditta Pierre Fabre Pharma

N. A.I.C.	Confezioni
021599028	im 10 fiale 2 ml
021599030	im 6 fiale 4 ml
021599042	im 10 fiale 4 ml
021599055	5 flaconi orali 15 ml
021599067	sciroppo 100 ml
021599079	10 flaconcini orali 15 ml
021599081	10 capsule 80 mg

TP1 - ditta Serono

N. A.I.C.	Confezioni
024029011	im 1f. 10 mg + f. 2 ml
024029023	im 1f. 25 mg + f. 2 ml
024029035	im 1f. 50 mg + f. 2 ml
024029047	1 fiale liof. 70 mg + 1 f. solv.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte titolari delle autorizzazioni.

Roma, 28 gennaio 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A0657

DECRETO 28 gennaio 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano MENPOVAX e VAXEM-HIB.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visti i decreti con i quali questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali sottoelencate;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco che nella seduta del 2 settembre 1996 ha ritenuto di proporre alle ditte produttrici delle specialità medicinali il cambio di terreno di coltura;

Vista la nota del 22 gennaio 1997 con la quale l'Ufficio di farmacolovigilanza ha fatto conoscere che la ditta Biocine in data 12 settembre 1996 comunicava la sospensione cautelativa della commercializzazione dei vaccini «MENPOVAX» e VAXEM-HIB» e contemporaneamente il ritiro dal mercato di quelli già distribuiti;

Considerato che la ditta Biocine ha fatto pervenire elementi in ordine a quanto richiesto al cambio del terreno di cultura;

Vista la nota datata 3 gennaio 1997 con la quale l'Istituto superiore di sanità ha espresso parere favorevole alle modifiche apportate alla composizione dei terreni di coltura utilizzati per la preparazione dei vaccini oggetto del presente provvedimento;

Visto il verbale datato 20 gennaio 1997 della Commissione unica del farmaco che ha deliberato che i prodotti in questione venga adottato, cautelativamente, il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

Ritenuto di dover comunque procedere, in attesa del completamento dell'iter procedurale previsto per la variazione del terreno di coltura, alla sospensione dei prodotti indicati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto dirigenziale 3 febbraio 1996 con il quale viene delegata al dirigente la trattazione della sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali;

Decreta:

È sospesa, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 25 maggio 1991, n. 178 e sino alla definizione delle procedure di modifica del terreno di coltura, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità:

MENPOVAX

N. A.I.C.	Confezione
024489039	«A+C» 1 fl. liof. + 1 f. solv. 0,5 ml
024489041	«A+C» 1 fl. liof. + 1 f.-sir. 0,5 ml
024489054	«A+C» 1 fl. liof. 10 dosi + f. 5 ml
024489066	«4» 1 fl. liof. + f. solv. 0,5 ml
024489078	«4» 1 fl. liof. + f. sir. 0,5 ml
024489080	«4» fl. liof. 10 dosi + f. solv. 5 ml

VAXEM-HIB

N. A.I.C.	Confezioni
028780017	fiala 0,25 ml + sosp. 0,25 ml
028780029	fiala sir. 0,25 ml + sosp. 0,25 ml

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta Chiron S.p.a. (già Biocine) titolare delle autorizzazioni.

Roma, 28 gennaio 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A0658

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 7 gennaio 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Provvedimento n. 943).

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 15 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Visto il ricorso proposto dalla ditta Recordati al tribunale amministrativo del Lazio avverso detto provvedimento, per quanto riguarda il prezzo indicato per la specialità medicinale Synflex forte;

Viste le proprie deliberazioni assunte nella seduta del 4 novembre 1996 nella quale sono state riesaminate le censure proposte nel ricorso;

Dispone:

Art. 1.

A parziale modifica del provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 15 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, il prezzo della specialità medicinale Synflex forte nella confezione 30 cpr 550 mg è di L. 16.000.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 4

ALLEGATO

Specialità: SYNFLEX forte.

Ditta: Recordati.

Confezione: 30 compresse 550 mg.

N. A.I.C.: 024722047.

Prezzo: 16.000.

Classe: *A*.

97A0614

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 1997.

Istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 4, art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 648.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali;

Ritenuto necessario dare attuazione a quanto previsto dal comma 4, dell'art. 1, della citata legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Atteso che possono sussistere validi motivi che non consentono a taluni malati di avvalersi di alternative terapeutiche utili per il trattamento di patologie che per la loro gravità rivestono particolare rilevanza sociale;

Ritenuto di dover consentire a tali soggetti la prescrizione, con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, di medicinali innovativi autorizzati in altri Stati non ancora in Italia; di medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica nonché di medicinali impiegati per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Ritenuto, altresì, opportuno istituire un elenco nel quale inserire i prodotti medicinali, dettandone i criteri generali di inserimento;

Viste le proprie deliberazioni assunte nella riunione del 30 dicembre 1996;

Dispone:

Art. 1.

È istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica.

Art. 2.

I medicinali di cui all'art. 1, vengono inseriti dalla Commissione unica del farmaco, nell'apposito elenco su propria iniziativa o su proposta delle associazioni di malati, delle società scientifiche o di organismi sanitari pubblici o privati, previa valutazione della documentazione presentata a supporto della proposta stessa, entro la disponibilità finanziaria di lire 30 miliardi.

In particolare, la documentazione deve riportare informazioni concernenti:

il tipo e la gravità della patologia da trattare;

l'inesistenza di valide alternative terapeutiche;

il numero di soggetti interessati al trattamento;

il follow-up;

il completamento favorevole di studi clinici di fase 1 e 2. Al riguardo le aziende interessate debbono fornire in tempi reali, al Ministero della sanità, tutte le informazioni concernenti le sperimentazioni ancora in corso, con particolare riferimento ai problemi della qualità e della sicurezza;

l'ammontare previsto della spesa derivante dall'impiego proposto;

lo stato autorizzativo del medicinale in Italia ed in altri Paesi, con indicazione dell'azienda produttrice o fornitrice.

Art. 3.

I medicinali di cui all'art. 1 restano iscritti nell'elenco per un periodo di tempo che non può eccedere i dodici mesi, salvo proroghe stabilite dalla Commissione unica del farmaco sulla base del permanere delle esigenze che ne motivarono l'inserimento nell'elenco stesso.

Art. 4.

I medicinali di cui all'art. 1, verranno iscritti nell'elenco secondo uno schema che, di norma, contemplerà almeno le seguenti voci:

denominazione e ditta;

indicazione terapeutica;

criteri di inclusione;

criteri di esclusione;

periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

dati sul costo del trattamento;

altre condizioni particolari.

Art. 5.

I medicinali di cui all'art. 1 debbono essere prescritti nel rispetto delle condizioni per ciascuno di essi indicate nel relativo provvedimento di inserimento nell'elenco e secondo le seguenti condizioni generali:

1) disponibilità di regolare ricetta medica recante la dichiarazione di assunzione di responsabilità del trattamento, nel quadro delle norme vigenti ed in particolare di quanto previsto dal comma 4, art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

2) preliminare acquisizione da parte del medico prescrittore del consenso informato del paziente, dal quale risulti che il paziente stesso è consapevole degli aspetti relativi alla mancata valutazione del medicinale da parte del Ministero della sanità ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio, sotto il profilo:

a) della qualità;

b) della sicurezza;

c) dell'efficacia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 8

97A0659

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 1997.

Inserimento delle specialità medicinali BETANTRONE, FRONE e SEROBIF nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 4, art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 648.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali;

Visto il proprio provvedimento in pari data, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del comma 4, art. 1, della predetta legge;

Atteso che per taluni malati di sclerosi multipla sussistono condizioni che non consentono l'utilizzazione di alternative terapeutiche valide per il trattamento della loro patologia;

Ritenuto necessario consentire a tali soggetti la prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale, di specialità medicinale a base di interferoni, che, pur non autorizzate per il trattamento della sclerosi multipla, possono, comunque, costituire una opportunità farmaceutica;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali dette specialità medicinali vengono inserite nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 13 gennaio 1997;

Dispone:

Art. 1.

Le seguenti specialità medicinali sono inserite, ai sensi del comma 4, art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa:

1) BETANTRONE - Italfarmaco (Interferone beta naturale);

2) FRONE - Industria farmaceutica Serono (Interferone beta naturale);

3) SEROBIF - Serono Pharma (Interferone beta-1ª ricombinante).

Art. 2.

Le specialità medicinali di cui all'art. 1, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da sclerosi multipla che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esse indicate nell'allegato 1 e al presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 9

ALLEGATO 1

Denominazione e ditta:

BETANTRONE - Italfarmaco (Interferone beta naturale).

FRONE - Industria farmaceutica Serono S.p.a. (Interferone beta naturale).

SEROBIF - Serono Pharma S.p.a. (Interferone beta-1ª ricombinante).

Indicazione terapeutica:

trattamento della sclerosi multipla recidivante-remittente.

Criteri di inclusione:

pazienti in trattamento che, in maniera dalla USL di competenza, avevano iniziato tale trattamento con le predette specialità durante il periodo di vigenza del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419 e successive reiterazioni, le cui disposizioni hanno cessato di avere effetto per mancata conversione in legge alla fine del mese di giugno 1995.

Criteri di esclusione:

pazienti attualmente in trattamento con interferone beta-1b ricombinante e pazienti che abbiano interrotto il trattamento con farmaci di cui al presente provvedimento.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale:

fino al momento in cui saranno ufficialmente disponibili medicinali a base di interferone beta-1ª ricombinante od altre alternative terapeutiche.

Dati sul costo del trattamento:

costo derivante dal prezzo al pubblico vigente ridotto del 50% (quota di sconto alle strutture pubbliche).

Altre condizioni particolari:

quelle previste dall'art. 5, n. 1 e n. 2, lettere *b)* e *c)* del Provvedimento CUF «Istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio nazionale sanitario ai sensi del comma 4, art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 648»;

le stesse previste dall'art. 4, punti 2 e 3, del decreto 5 febbraio 1996, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio con procedura centralizzata europea della specialità medicinale Betaferon - Interferone beta-1b, come modificato dal decreto 29 marzo 1996.

97A0660

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 1997.

Inserimento del prodotto DEFERIPRONE nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 4, art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 648.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali;

Visto il proprio provvedimento in pari data, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del comma 4, art. 1, della predetta legge;

Atteso che per taluni soggetti affetti da thalassemia, i motivi di tossicità, ipersensibilità od allergia connessi anche con la particolare via di somministrazione dell'alternativa terapeutica attualmente disponibile non consentono loro di continuare ad avvalersene in modo utile;

Ritenuto opportuno, pertanto, consentire a tali soggetti la prescrizione, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, di preparazioni medicinali a base di deferiprone che, comunque, può costituire una valida opportunità terapeutica e per il quale sono in corso studi clinici di fase 3;

Ritenuto, altresì, necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 13 gennaio 1997;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale DEFERIPRONE (Apotex Inc.) è inserito ai sensi del comma 4, art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito con proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1, è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da thalassemia che non possono più avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 10

ALLEGATO 1

Denominazione e ditta:

preparazioni orali a base di DEFERIPRONE (Apotex Inc.).

Indicazione terapeutica:

trattamento di pazienti affetti da thalassemia con documentato sovraccarico di ferro.

Criteri di inclusione:

pazienti intolleranti alla desferoxamina per tossicità, ipersensibilità o allergia, o che per gravi motivi non possono essere sottoposti al trattamento con desferoxamina.

Criteri di esclusione:

pregressa terapia con defiriprone nel corso della quale sia stata riscontrata grave tossicità;

assunzione di altri farmaci sperimentali o di farmaci che possono indurre neutropenia;

gravidanza e allattamento;

soggetti di sesso femminile, sessualmente attivi, che non attuano sistemi di controllo delle nascite.

grave epatotossicità e nefrotossicità;

comparsa di neutropenia nei 2 anni precedenti al trattamento, non associata a cause note;

età di norma non inferiore a 6 anni.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale:

fino al momento in cui saranno ufficialmente disponibili specialità medicinali a base di defiriprone o di altre alternative terapeutiche.

Dati sul costo del trattamento:

lire 500.000/paziente/mese.

Altre condizioni particolari:

quelle previste dall'art. 5 del Provvedimento CUF «Istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 4, art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 648»;

sottoscrizione del programma di follow-up prescritto.

Registrazione e follow-up:

la richiesta di inclusione nel programma di somministrazione del deferiprone è sottoscritta dal responsabile del centro o reparto di riferimento con documentata esperienza nel settore;

l'autorizzazione è sottoscritta dal direttore sanitario della A.S.L. o dell'ospedale;

i pazienti ammessi al trattamento sono inseriti preventivamente in apposito registro i cui dati clinici sono aggiornati trimestralmente e invitati alla Commissione unica del farmaco.

SCHEMA DEI DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

Procedura	Prima del trattamento	Ogni 10 giorni	Ogni 3 mesi	Ogni 12 mesi
Anamnesi	+			
Esame obiettivo	+			+
Ferritina sierica	+		+	+
Emocromo con conta differenziale	+	+	+	+
HCV	+			+
Transaminasi	+		+	+
Test di gravidanza	+			
Peso e altezza	+		+	+
Eventi avversi		+	+	+
Altre terapie	+	+	+	+

97A0661

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 gennaio 1997.

Determinazione della misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni r.c. auto sono tenute a versare per l'anno 1997 alla CONSAP S.p.a., gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990/1969 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1997 la misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» per l'anno 1995, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 30 settembre 1996;

Visto il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo in data 16 dicembre 1996, concernente la determinazione della misura degli oneri di gestione per l'esercizio 1997;

Vista la lettera n. 788009 in data 9 gennaio 1997 con la qualel'ISVAP- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha espresso il parere che l'aliquota del contributo da versare al predetto fondo per l'anno 1997 possa essere determinata in una misura variabile dal 2% al 2,50%;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle risultanze del rendiconto anzidetto e dei prevedibili impegni per l'anno in corso, di determinare per l'anno 1997 l'aliquota nella misura del 2% dei premi incassati al netto degli oneri di gestione;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1997 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» è determinato nella misura del due per cento (2%) dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo in data 16 dicembre 1996, nelle premesse citato.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 1997 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1997 determinato applicando l'aliquota del 2% sui premi incassati per l'esercizio 1995, al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1997

Il Ministro: BERSANI

97A0637

DECRETO 27 gennaio 1997.

Determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 57, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1993, concernente la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1996 con il quale è stata determinata la misura del versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per l'anno 1995;

Ritenuta la necessità di determinare la misura del ripetuto contributo per l'anno 1996;

Visto il rendiconto della gestione «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» per l'anno 1995, approvato dal Consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 21 ottobre 1996;

Ritenuto che appare opportuno confermare per l'anno 1996 la misura del contributo già stabilita per l'anno precedente con il citato decreto ministeriale 4 aprile 1996;

Considerata l'opportunità di snellire le procedure di versamento del predetto contributo;

Ritenuto pertanto che appare opportuno articolare la corresponsione del ripetuto contributo in due rate annuali;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 1996 il contributo di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è determinato nella misura del 5 per cento dei premi incassati nello stesso anno per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività stessa, al netto della detrazione per gli oneri di gestione.

Art. 2.

1. L'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 ottobre 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Entro il 31 ottobre di ogni anno il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto, sulla base dei risultati del rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare per l'anno in corso alla CONSAP S.p.a., gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della caccia.

2. Entro il 15 marzo di ogni anno le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività stessa sono tenute a presentare alla CONSAP S.p.a., gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della caccia, una denuncia dell'ammontare dei premi che prevedono di incassare nell'anno in corso per le predette assicurazioni ed a versare un contributo provvisorio relativo all'anno stesso, determinato applicando al suddetto ammontare l'aliquota stabilita per l'anno precedente.

3. Entro il 30 luglio di ogni anno le imprese sono altresì tenute a presentare alla CONSAP S.p.a., gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della caccia, la denuncia dell'ammontare dei premi incassati nell'anno precedente per le suddette assicurazioni.

4. Entro il 15 settembre di ogni anno, sulla base della denuncia dell'ammontare dei premi incassati nell'anno precedente presentata ai sensi del terzo comma, sono effettuati il conguaglio tra la somma effettivamente dovuta dall'impresa per l'anno a cui si riferiscono i suddetti premi e quella anticipata a titolo di contributo provvisorio relativo all'anno medesimo ai sensi del secondo comma, nonché il versamento del saldo a debito o a credito dell'impresa stessa.».

Art. 3.

1. La quarta rata del contributo dovuto in via provvisoria per l'anno 1996, determinato in base alla denuncia a suo tempo effettuata ai sensi dell'allora vigente art. 1, comma 1, del decreto 12 ottobre 1993, deve essere, in via transitoria, versata dalle imprese alla CONSAP S.p.a., gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della caccia, entro il 15 marzo 1997.

2. Il conguaglio per l'anno 1996 fra la somma effettivamente dovuta e quella anticipata dalle imprese a titolo di contributo provvisorio, nonché il versamento del saldo a debito o credito delle imprese stesse sono effettuati, in via transitoria, entro il 15 settembre 1997 sulla base della denuncia dell'ammontare dei premi incassati nel medesimo anno 1996 che le imprese sono tenute a presentare entro il 30 luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1997

Il Ministro: BERSANI

97A0638

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 gennaio 1997.

Individuazione delle società controllate dall'EFIM che non vengono assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2, comma 41, della legge n. 549/1995, come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 504/1996, convertito dalla legge n. 602/1996.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce, tra l'altro, che: «Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale stabilisce che «entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, sono individuate le società controllate dal medesimo EFIM (...) che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487/1992 (...), e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996»;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1996, n. 602, il quale stabilisce che «nell'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 1997", alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate erogazioni che possano essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma»;

Visti i propri decreti n. 545286 del 21 gennaio 1995 e n. 545700 del 22 febbraio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* e n. 23 del 28 gennaio 1995 e n. 50 del 1° marzo 1995, recanti «Individuazione delle società controllate dall'EFIM che non vengono assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni»;

Visto il proprio decreto n. 745557 del 24 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996, con il quale, ai sensi e per gli effetti del comma 41 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono individuate le società controllate direttamente o indirettamente dall'EFIM in liquidazione coatta amministrativa alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, e successive modificazioni e integrazioni, sino alla data del 31 dicembre 1996;

Visti i propri decreti n. 750067, n. 750068 e n. 750069 del 21 agosto 1996, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 1996, recanti, rispettivamente, assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa delle società Sardal, Breda Fucine Meridionali e Alures;

Visto il proprio decreto n. 750565 del 23 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1996, recante assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Almax;

Visti i propri decreti recanti, rispettivamente, assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa delle società Alumix, Nuova Comsal e Cesis;

Viste le lettere n. CL 2625/96 del 30 dicembre 1996 e n. CL 46/97 del 15 gennaio 1997, con le quali il commissario liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del citato art. 2, comma 41, della legge n. 549/1995, come modificato dal decreto-legge n. 504/1996, convertito dalla legge n. 602/1996, premesso:

«che sono state dismesse le azioni o le aziende o la maggior parte dei cespiti di Almax Italia S.p.a., Alumix S.p.a., Alures S.c.p.a., Sardal S.p.a., Comital S.p.a., Nuova Comsal S.p.a. e Tubettificio europeo S.p.a.»;

«che sono state poste in liquidazione coatta amministrativa Almax Italia S.p.a., Alures S.c.p.a., Sardal S.p.a., Breda Fucine Meridionali S.p.a.»;

«che sono state vendute le azioni delle società del comparto ferroviario Breda costruzioni ferroviarie, Avis, Aviofer, Bredamenarinibus, CPA Sud, Cometra secondo quanto determinato con il decreto interministeriale n. 752302 del 26 novembre 1996 con successiva integrazione e secondo quanto previsto dall'atto 30 luglio 1996»;

«che in attesa degli adempimenti previsti da parte delle società Arthur Andersen e Mediobanca, il termine per il trasferimento delle azioni predette è stato prorogato dalle parti al 15 gennaio 1997 e che pertanto deve essere richiesta la proroga del regime disposto dal decreto ministeriale 24 gennaio 1996»;

«che sono state vendute le azioni della società Cesic»;

«che ritiene [...] indispensabile chiedere che venga emanato decreto ministeriale per la proroga al 31 dicembre 1997 del regime esistente [...] per la società

Eurallumina di cui Alucasa detiene la partecipazione maggioritaria (52,1%) e che ha in corso contratti di lavorazione di materie prime per conto terzi per il 1997 ed il 1988, fermo restando quanto era stato fatto presente a suo tempo all'on. Ministro con lettere prot. CL 45 e 46 del 10 gennaio 1996, prot. CL 60, 67, 68, 69, 71 del 16 gennaio 1996 e prot. CL 94 del 18 gennaio 1996 sulla opportunità di mantenere il regime esistente sino alla scadenza del contratto per assicurare il mantenimento della occupazione che oggi interessa circa 500 persone, e mentre continuano le trattative per la vendita del pacchetto di maggioranza della società detenuta da Alucasa o, in alternativa, dei cespiti della società cosicché la stessa proroga deve essere richiesta per Alucasa S.p.a. che è in grado di continuare la propria attività di finanziaria detentrice del pacchetto di maggioranza in quanto fornita di mezzi finanziari adeguati da parte di Alumix prima della messa in liquidazione coatta di quest'ultima»;

«che la società Sigma ha stipulato un contratto preliminare di vendita in data 22 novembre 1996 dei propri immobili [...] condizionato all'autorizzazione dell'autorità di vigilanza», «che pertanto si ritiene opportuno mantenere il regime vigente per la Sigma sino alla definizione del concordato predetto», e «che il termine per consentire che il preliminare di vendita Sigma possa prevedibilmente essere sostituito da un contratto definitivo può essere indicato nel 30 marzo 1997»;

ha proposto di escludere dalla liquidazione coatta amministrativa le seguenti società:

Alucasa S.p.a., fino al 31 dicembre 1997;

Eurallumina S.p.a., fino al 31 dicembre 1997;

Aviofer S.p.a., fino al 31 gennaio 1997;

Avis S.p.a., fino al 31 gennaio 1997;

Bresa costruzioni ferroviarie S.p.a., fino al 31 gennaio 1997;

Bredamenarinibus S.p.a., fino al 31 gennaio 1997;

CPA Sud S.p.a., fino al 31 gennaio 1997;

Cometra S.p.a., fino al 31 gennaio 1997;

Sigma S.p.a., fino al 30 marzo 1997;

Ritenuto opportuno, anche sulla base delle proposte del commissario liquidatore dell'EFIM, escludere dalla messa in liquidazione coatta amministrativa le società indicate dallo stesso commissario;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1996, n. 602, alle società di seguito indicate, controllate direttamente o indirettamente dall'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 487/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, sino alla data a fianco di ciascuna indicata:

Alucasa S.p.a., fino al 31 dicembre 1997;

Eurallumina S.p.a., fino al 31 dicembre 1997;

Aviofer S.p.a., fino al 31 gennaio 1997;

Avis S.p.a., fino al 31 gennaio 1997;

Bresa costruzioni ferroviarie S.p.a., fino al 31 gennaio 1997;

Bredamenarinibus S.p.a., fino al 31 gennaio 1997;

CPA Sud S.p.a., fino al 31 gennaio 1997;

Cometra S.p.a., fino al 31 gennaio 1997;

Sigma S.p.a., fino al 30 marzo 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A0610

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 21 gennaio 1997.

Ricostituzione della Commissione nazionale del libro presso il Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° dicembre 1955, con il quale veniva istituita la Commissione nazionale del libro, con le successive integrazioni e modifiche dello stesso;

Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5, con la quale le competenze relative alla predetta Commissione, che, nel prosieguo del presente decreto, verrà definita Commissione senza ulteriori specificazioni, venivano trasferite a questo Ministero;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1983, relativo alla ricostituzione della Commissione;

Visto il decreto ministeriale in data 7 luglio 1983, contenente integrazioni e modificazioni in ordine al suddetto decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760, relativo al trasferimento delle competenze della divisione editoria dalla Direzione

generale per gli affari generali amministrativi e del personale all'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria;

Considerata l'opportunità di ricostituire, con alcune necessarie varianti rispetto alla precedente struttura, la Commissione predetta quale organo consultivo, di studio, di proposta e di coordinamento di questo Ministero nel campo dell'editoria libraria e delle riviste culturali;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita la Commissione nazionale del libro, con la composizione di cui al successivo art. 2. Restano confermati i compiti consultivi, di studio, di proposta e di coordinamento nel campo dell'editoria libraria e delle riviste di cultura previsti nella precedente normativa. In particolare la Commissione dovrà esaminare e proporre provvedimenti ed iniziative atti a favorire la produzione, la distribuzione e la lettura del libro e delle riviste di cultura, nonché dei prodotti dell'editoria elettronica e multimediale, anche ai fini del necessario raccordo con le istanze comunitarie interessate.

Art. 2.

La Commissione, che opera nell'ambito delle strutture amministrative e delle attribuzioni dell'ufficio centrale per i beni librari le istituzioni culturali e l'editoria è presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali e in sua assenza o impedimento dal Sottosegretario di Stato. Di essa fanno parte:

il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria del Ministero per i beni culturali e ambientali;

il direttore della divisione editoria dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria del Ministero per i beni culturali e ambientali;

otto funzionari in rappresentanza delle seguenti amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del tesoro, Ministero delle finanze, Ministero degli affari esteri, Ministero del commercio con l'estero, Ministero della pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, Ministero delle poste e telecomunicazioni, Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

tre rappresentanti delle regioni, rispettivamente per le aree settrentrionale, centrale e meridionale-insulare;

dodici rappresentanti designati dalle seguenti categorie: autori, editori, librai, distributori, scrittori, industriale grafici, stampa periodica e bibliotecari;

tre esperti nominati dal Ministro.

Le mansioni di segreteria sono svolte dalla divisione editoria dell'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria.

Art. 3.

La Commissione si articola in gruppi di lavoro a seconda delle materie trattate; di essi possono essere temporaneamente chiamati a far parte consulenti qualificati delle singole materie.

Art. 4.

La Commissione è costituita per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1997.

Il Ministro: VELTRONI

97A0590

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Strapaese a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia Strapaese a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Emilio Pennacchio di Roma, in data 26 luglio 1979, rep. 10410, reg. soc. 3102/79, tribunale di Roma, BUSC 25339/170208.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 gennaio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0591

DECRETO 7 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Geldù a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia Geldù a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Fernando Mammucari di Roma, in data 17 marzo 1964, rep. 41728, reg. soc. 1923/64, tribunale di Roma, BUSC 3636/85904.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 gennaio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0592

DECRETO 7 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia La Verna a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia La Verna a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Diego Gandolfo di Ignazio di Roma, in data 24 febbraio 1954, rep. 16962, reg. soc. 1878/54, tribunale di Roma, BUSC 6511/36620.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 gennaio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0593

DECRETO 7 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Chigi III a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia Chigi III a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Valerio Pantano di Roma, in data 2 dicembre 1985, rep. 6613, reg. soc. 1207/86, tribunale di Roma, BUSC 29222/216782.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 gennaio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0594

DECRETO 7 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Ventesima Terza a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia Ventesima Terza a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Novello Domenicantonio di Roma, in data 30 novembre 1954, rep. 8248, reg. soc. 869/56, tribunale di Roma, BUSC 4032/54412.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 gennaio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0595

DECRETO 7 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Cimabue 90 a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia Cimabue 90 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo De Paolo di Roma, in data 11 dicembre 1981, rep. 22266, reg. soc. 117/82, tribunale di Roma, BUSC 26885/188176.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 gennaio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0596

DECRETO 7 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Marcella Chiara a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia Marcella Chiara a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Intersimone Giuseppe di Roma, in data 17 dicembre 1956, rep. 28200, reg. soc. 203/57, tribunale di Roma, BUSC 1628/56671.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 gennaio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0597

DECRETO 7 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Amerigo Vespucci a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia Amerigo Vespucci a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Morelli di Roma, in data 3 maggio 1984, rep. 55252, reg. soc. 4094/84, tribunale di Roma, BUSC 28304/204740.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 gennaio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0598

DECRETO 7 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Mughetti a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia Mughetti a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio De Paola Vincenzo di Roma, in data 25 novembre 1981, rep. 22206, reg. soc. 956/82, tribunale di Roma, BUSC 26956/188922.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 gennaio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0599

DECRETO 7 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Leda 64 a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia Leda 64 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Alberto Misurale di Roma, in data 18 settembre 1964, rep. 206013, reg. soc. 147/65, tribunale di Roma, BUSC 7035/91230.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 gennaio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0600

DECRETO 8 gennaio 1997.

Approvazione della deliberazione n. 233 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola» in data 16 ottobre 1996, concernente modificazioni ed integrazioni al regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, in materia di indennità di disoccupazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza e l'assistenza ai giornalisti;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con il quale è stata data attuazione alla delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

Visto in particolare, l'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, per la parte relativa all'approvazione delle delibere in materia di contributi e prestazioni adottate dai predetti enti trasformati;

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola», approvato con decreto interministeriale del 24 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1995, ed in particolare l'art. 2 e l'art. 13;

Visto il regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall'INPGI, approvato con decreto interministeriale del 24 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1995;

Vista la deliberazione n. 233 adottata da consiglio di amministrazione dell'INPGI in data 16 ottobre 1996 con la quale vengono modificati gli articoli 22, 23, 24 del citato regolamento e viene aggiunto un ulteriore articolo denominato 24-*bis*;

Vista la relazione tecnica — che si allega — relativa alla valutazione degli oneri connessi alle modifiche introdotte con la deliberazione in esame, dalla quale emerge che la gestione dell'Istituto, a causa della dilatazione della spesa registrata negli ultimi tre anni, comincia a denunciare problemi di copertura, e che pertanto si impone l'esigenza di un contenimento della spesa, in particolare per quanto riguarda l'accredito della contribuzione figurativa;

Decreta:

È approvata la deliberazione n. 233 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola» in data 16 ottobre 1996.

La predetta deliberazione costituisce parte integrante del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1997

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

ALLEGATO

Atto n. 233

INPGI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 13 dello statuto approvato con decreto interministeriale del 24 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1995;

Visti gli articoli 3, 22, 23, 24 e 28 del regolamento approvato con decreto interministeriale del 24 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1995;

Vista la delibera n. 151 approvata dal consiglio di amministrazione in data 28 giugno 1996;

Udita la relazione del presidente;

Delibera

di modificare gli articoli 22, 23, 24 del regolamento INPGI e di aggiungere allo stesso un ulteriore articolo denominato 24-*bis*, secondo il testo allegato alla presente delibera di cui fa parte integrante e sostanziale.

La presente delibera annulla e sostituisce l'atto n. 151 del 28 giugno 1996 e sarà trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la prescritta approvazione.

Roma, 16 ottobre 1996

Il consiglio di amministrazione

Trattamento in caso di disoccupazione - Requisiti

Art. 22. — In caso di disoccupazione è corrisposta all'iscritto un'indennità in relazione ai giorni, anche festivi, di effettiva totale disoccupazione per un massimo di trecentosessanta giorni.

I requisiti richiesti per il diritto all'indennità sono:

a) lo stato di disoccupazione dell'iscritto, per mancanza di lavoro.

b) almeno dodici contributi mensili per l'assicurazione contro la disoccupazione accreditati nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

Qualora l'iscritto abbia meno di dodici contributi mensili, ma almeno tre, accreditati all'Istituto nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, l'indennità è corrisposta per un periodo non superiore a quello coperto da contributi.

In caso di dimissioni del giornalista, l'indennità decorre dall'inizio del secondo mese dalla cessazione del rapporto di lavoro e viene corrisposta per un massimo di trecento giorni.

Nei casi in cui alla cessazione del rapporto di lavoro l'iscritto consegua indennità aggiuntive, anche incentivanti l'esodo, ai trattamenti di fine rapporto previsti dalla legge e dal C.N.L.G., che non siano collegate a rivendicazioni riguardanti il pregresso rapporto di lavoro, il trattamento di disoccupazione è corrisposto per un massimo di centottanta giorni.

Le indennità aggiuntive previste dalla legge e dal C.N.L.G. danno luogo alla corresponsione dell'indennità nei limiti previsti dal comma 1.

Art. 23. — La misura giornaliera dell'indennità di disoccupazione è pari ad un trentesimo del 60 per cento della retribuzione media contributiva relativa alle ultime dodici mensilità di contribuzione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia una durata inferiore ai dodici mesi, la retribuzione media da prendere a base di computo è quella relativa al minor numero di mensilità coperte da contribuzione.

La retribuzione media presa a riferimento per determinare la misura dell'indennità non può comunque superare lo stipendio mensile minimo, maggiorato dell'indennità di contingenza, previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore ordinario.

Con effetto dal 1° gennaio di ogni anno l'indennità di disoccupazione è adeguata in misura pari alla variazione percentuale della retribuzione minima del redattore ordinario verificatasi nell'anno precedente.

La misura mensile dell'indennità non può comunque essere inferiore a quella prevista dall'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione.

In caso di rioccupazione per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di disoccupazione viene sospeso per riprendere successivamente e fino allo scadere del periodo massimo indennizzabile. Ove il periodo di rioccupazione sia superiore a sei mesi il trattamento viene a cessare e l'interessato potrà avanzare nuova domanda a condizione che sussistano i requisiti di cui al precedente art. 22.

Il 50% del reddito da lavoro autonomo è cumulabile e compatibile con l'indennità di disoccupazione fino al limite di un terzo dell'indennità stessa.

Se il reddito da lavoro autonomo dovesse superare tale tetto l'Istituto provvederà a trattenere dall'indennità di disoccupazione l'intero ammontare della somma eccedente.

Art. 24. — Per fruire del trattamento di disoccupazione, l'iscritto deve presentare domanda all'Istituto tramite il fiduciario del locale ufficio di corrispondenza, che attesterà l'esistenza nel richiedente del requisito di cui all'art. 22, lettera *a)*.

Alla domanda deve essere allegata certificazione del datore di lavoro circa l'ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi, oppure le ultime dodici buste paga, nonché documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro oppure, se ne fosse comprovata l'oggettiva impossibilità, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi della risoluzione del rapporto di lavoro.

La corresponsione dell'indennità decorre dal primo giorno di disoccupazione, se la domanda è presentata entro il sessantesimo giorno dalla data predetta. In ogni altro caso l'indennità decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e viene corrisposta per il rimanente periodo di disoccupazione secondo le modalità previste dall'art. 22 il giorno successivo alla data di inizio dello stato di disoccupazione.

L'iscritto deve confermare, mensilmente, con dichiarazione scritta, resa per il tramite del fiduciario del locale ufficio di corrispondenza, la continuità dello stato di disoccupazione.

Art. 24-*bis*. — Qualora allo scadere del periodo massimo di disoccupazione indennizzabile previsto dal precedente art. 23 l'iscritto non abbia contratto un nuovo rapporto di lavoro, l'Istituto provvederà alla erogazione di un sussidio straordinario dal 361° fino al 720° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La misura giornaliera del sussidio è pari, dal 361° giorno al 450° giorno, ad un trentesimo del 60% della retribuzione di cui al precedente art. 23; l'erogazione viene ridotta del 30 per cento per i successivi duecentosettanta giorni.

Nel caso di dimissioni, il sussidio decorre dal 331° giorno. Il sussidio in questione non compete agli iscritti che abbiano percepito le indennità aggiuntive di cui al comma 5 dell'art. 22. La concessione del sussidio non da diritto all'accredito di contributi figurativi.

97A0567

DECRETO 11 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Bellavista, in Porto S. Stefano.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio d'amministrazione, del segretario e del presidente del c.s. depositata in tribunale in data 24 maggio 1985;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 28 giugno 1985, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Considerato che l'ente da sciogliere appartiene al settore «edilizio» e quindi non soggetto al «parere» della commissione centrale per le cooperative presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

La società cooperativa edilizia Bellavista, con sede in Porto S. Stefano, costituita in data 1° febbraio 1977, rogito notaio dott. Sergio Galgani, repertorio n. 27458, registro società n. 2594, tribunale di Grosseto, BUSC n. 965/152718, sez. quarta, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 11 gennaio 1997

Il direttore reggente: BUONOMO

97A0601

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 1996.

Ampliamento dell'oggetto sociale, aumento di capitale sociale e modificazioni di alcuni articoli dello statuto della Mediolanum vita S.p.a., in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi in imprese o enti assicurativi e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 6 luglio 1973 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato alla Mediolanum Vita S.p.a. con sede in via Paleocapa n. 3, Milano;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediolanum Vita S.p.a. tenutasi in data 10 settembre 1996, nel corso della quale è stato deliberato di modificare lo statuto sociale;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'approvazione della predetta modifica statutaria;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della Mediolanum Vita S.p.a. con sede in Milano, via Paleocapa n. 3, con le modifiche apportate all'art. 2 che comportano l'ampliamento dell'oggetto sociale, prevedendo la gestione di forme di previdenza complementare nonché la costituzione e la gestione di fondi pensione aperti, ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, e successive modifiche ed integrazioni e l'esercizio delle assicurazioni rientranti nei rami infortuni e malattia di cui ai numeri 1 e 2 del punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo, n. 175/95, nonché l'eliminazione dall'oggetto sociale dell'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni dei rami cauzioni e credito in quanto non consentiti dalle norme sull'assicurazione vita.

Sono altresì approvate le variazioni statutarie all'art. 6 concernenti l'aumento del capitale sociale della Mediolanum Vita S.p.a. da lire 80 miliardi a lire 170 miliardi nonché le modifiche agli articoli 29 e 30 relativi rispettivamente alla redazione del bilancio di esercizio ed alla destinazione degli utili netti risultanti dal bilancio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

970559

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 17 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 che ha introdotto modificazioni all'ordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature straniere, individuando i settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 314/1990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 con il quale si è proceduto all'integrazione dell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 citato;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di lingue e letterature straniere, in data 2 febbraio 1996, con la quale viene proposta la modifica di statuto recependo le integrazioni ai settori disciplinari inerenti la facoltà;

Vista la delibera del senato accademico n. 217 del 26 marzo 1996, con la quale si approva la modifica di statuto formulata dalla facoltà;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come di seguito indicato.

Art. 1.

L'art. 57 dello statuto suddetto è integrato introducendo le discipline di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 17 dicembre 1996

Il rettore

ALLEGATO

L06A - *Filologia anatolica:*

filologia egeo-anatolica;
ittitologia;
lingue anatoliche.

Totale discipline: 3.

L06B - *Civiltà egee:*

archeologia e antichità egee;
civiltà egee (settore L06B);
filologia micenea;
storia della civilta minoico-micenea.

Totale discipline: 4.

L06C - *Lingua e letteratura greca:*

dialettologia greca;
didattica del greco;
filologia greca;
grammatica greca;
letteratura giudaico-ellenistica (settore L06C);
letteratura greca;
lingua e civiltà greca;
metrica e ritmica greca;
storia della lingua greca;
storia della musica greca;
storia della retorica greca.

Totale discipline: 11.

L06D - *Civiltà bizantina:*

agiografia greca;
filologia bizantina;
filologia e letteratura umanistica greca;
filologia greca medievale e moderna (settore L06D);
letteratura bizantina;
storia bizantina.

Totale discipline: 6.

L06E - *Lingua e letteratura neogreca:*

filologia greca medievale e moderna (settore L06E);
filologia neogreca;
lingua e letteratura neogreca;
lingua neogreca;
storia e grammatica storica della lingua neogreca.

Totale discipline 5.

L07A - *Lingua e letteratura latina:*

cultura dell'età romano-barbarica;
didattica del latino;
filologia latina;
grammatica latina;
letteratura latina;
lingua latina;
metrica latina;
storia della lingua latina;
storia della retorica latina.

Totale discipline: 9.

L07B - *Letteratura latina medievale e umanistica:*

agiografia (settore L07B);
filologia latina medievale e umanistica;
filologia umanistica (settore L07B);
letteratura latina medievale;
letteratura umanistica (settore L07B);
storia della lingua latina medievale;
storia della retorica medievale;
storia della storiografia medievale (settore L07B);
storia della tradizione manoscritta;
studi francescani (settore L07B).

Totale discipline: 10.

L08A - *Filologia classica:*

didattica delle lingue classiche;
filologia classica;
filologia ed esegesi dei testi medici greci e latini;
grammatica greca e latina;
metrica greco latina;
storia della filologia e della tradizione classica;
storia della retorica classica (settore L08A);
storia della tradizione dei testi classici;
storia delle lingue classiche.
Totale discipline: 9.

L08B - *Letteratura cristiana antica:*

agiografia (settore L08B);
filologia ed esegesi neotestamentaria;
filologia patristica;
letteratura cristiana antica;
storia della esegesi patristica.
Totale discipline: 5.

L08C - *Drammaturgia antica:*

filologia ed esegesi dei testi teatrali antichi;
storia del teatro greco e latino;
teatro e drammaturgia dell'antichità.
Totale discipline: 3.

L09A - *Glottologia e linguistica:*

dialettologia;
etnolinguistica;
fonetica e fonologia;
geografia linguistica;
glottologia;
linguistica applicata;
linguistica computazionale;
linguistica generale;
linguistica informatica;
linguistica matematica;
linguistica onomastica e toponomastica;
semantica e lessicologia;
sociolinguistica (settore L09A);
storia comparata delle lingue classiche;
storia della grammatica;
storia della linguistica.
Totale discipline: 16.

L09B - *Filologia italica e illirica:*

dialettologia apulo-lucana;
epigrafia italica;
filologia illirica;
filologia italica;
lingua messapica;
lingue dell'Italia antica.
Totale discipline: 6.

L09C - *Lingua e letteratura albanese:*

dialetti albanesi dell'Italia meridionale;
dialettologia e letteratura italo-albanese;
filologia albanese;
lingua albanese;
lingua e letteratura albanese.
Totale discipline: 5.

L09D - *Filologia celtica:*

filologia celtica;
lingua e letteratura gaelica;
lingue e letterature celtiche.
Totale discipline: 3.

L09E - *Filologia ugro-finnica:*

filologia ugro-finnica;
lingua e letteratura estone;
lingua e letteratura finlandese;
lingua e letteratura ungherese;
lingua finlandese;
lingua ungherese;
lingue ugro finniche.
Totale discipline: 7.

L09F - *Filologia baltica:*

filologia baltica;
lingua e letteratura lettone;
lingua e letteratura lituana;
lingue e letterature baltiche.
Totale discipline: 4.

L09G - *Turcologia e mongolistica:*

filologia turca;
filologia uralo-altaica;
lingua e letteratura mongola;
lingua e letteratura turca;
lingua e letteratura turca moderna e contemporanea;
lingua turca;
lingue e letterature turche.
Totale discipline: 7.

L09H - *Didattica delle lingue moderne:*

didattica della lingua francese (settore L09H);
didattica della lingua inglese (settore L09H);
didattica della lingua italiana (settore L09H);
didattica della lingua portoghese (settore L09H);
didattica della lingua russa (settore L09H);
didattica della lingua spagnola (settore L09H);
didattica della lingua tedesca (settore L09H);
didattica delle lingue straniere moderne;
glottodidattica.
Totale discipline: 9.

L10A - *Filologia romanza:*

filologia gallo-romanza;
filologia ibero-romanza;
filologia romanza;
letteratura e filologia siciliana;
letteratura provenzale.

Totale discipline: 5.

L10B - *Lingua e letteratura catalana:*

filologia catalana;
lingua e letteratura catalana;
storia della letteratura catalana.

Totale discipline: 3.

L10C - *Lingua e letteratura romena:*

filologia romena;
lingua e letteratura romenia;
lingua romena.

Totale discipline: 3.

L10D - *Linguistica romanza:*

lingua e letteratura friulana;
lingua e letteratura ladina;
linguistica catalana;
linguistica ibero-romanza;
linguistica ladina;
linguistica romanza;
linguistica romena;
linguistica sarda.

Totale discipline: 8.

L11A - *Linguistica italiana:*

dialettologia italiana;
dialettologia siciliana;
didattica della lingua italiana (settore L11A);
fonetica e fonologia della lingua italiana;
grammatica italiana;
lessicografia e lessicologia italiana;
lingua italiana;
linguistica italiana;
stilistica e metrica italiana;
storia della lingua italiana.

Totale discipline: 10.

L11B - *Filologia italiana:*

filologia e critica dantesca;
filologia italiana.

Totale discipline: 2.

L12A - *Letteratura italiana:*

letteratura italiana;
letteratura teatrale italiana;
storia della critica letteraria italiana.

Totale discipline: 3.

L12B - *Letteratura italiana moderna e contemporanea:*

letteratura italiana contemporanea;
letteratura italiana moderna e contemporanea.

Totale discipline: 2.

L12C - *Critica letteraria:*

ermeneutica e retorica;
metodologia e storia della critica letteraria;
semiotica del testo (settore L12C);
sociologia della letteratura;
storia della critica e della storiografia letteraria;
teoria della letteratura;
teoria e storia dei generi letterari;
teoria e storia della retorica (settore L12C).

Totale discipline: 8.

L12D - *Letterature comparate:*

letterature comparate;
storia comparata delle letterature contemporanee;
storia comparata delle letterature europee.

Totale discipline: 3.

L12E - *Letteratura dell'eta, medievale, umanistica e rinascimentale:*

filologia medievale e umanistica;
filologia umanistica (settore L12E);
letteratura italiana del rinascimento;
letteratura italiana medievale;
letteratura umanistica (settore L12E).

Totale discipline: 5.

L13A - *Caucasologia:*

caucasologia;
lingua e letteratura georgiana;
linguistica caucasica.

Totale discipline: 3.

L13B - *Lingua e lettteratura armena:*

filologia armena;
lingua e letteratura armena.

Totale discipline: 2.

L13C - *Iranistica:*

epigrafia iranica;

filologia iranica;

iranistica;

lingue iraniche dell'Asia centrale;

linguistica iranica;

storia comparata delle lingue indo-iraniche.

Totale discipline: 6.

L13D - *Lingua e letteratura persiana:*

kurdologia;

letteratura persiana moderna e contemporanea;

lingua e letteratura afghana;

lingua e letteratura pashto;

lingua e letteratura persiana;

lingua e letteratura persiana dell'India;

lingua persiana;

paleografia persiana;

storia della lingua persiana.

Totale discipline: 9.

L13E - *Storia dell'India:*

storia dell'India;

storia dell'India antica;

storia dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'India moderna e contemporanea.

Totale discipline: 4.

L13F - *Religioni e filosofie dell'India:*

religioni e filosofie dell'India.

Totale discipline: 1.

L13G - *Religioni dell'Iran:*

religioni dell'Iran antico;

storia religiosa dell'Iran e dell'Asia centrale.

Totale discipline: 2.

L13H - *Storia dell'Asia centrale:*

storia contemporanea dell'Asia centrale;

storia dei popoli della Siberia e dell'Asia centrale;

storia dei popoli turchi dell'Asia centrale;

storia dell'Asia centrale.

Totale discipline: 4.

L13I - *Storia dell'Iran:*

storia dell'Iran antico;

storia dell'Iran dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea;

storia dell'Iran e dell'Asia centrale.

Totale discipline: 3.

L14A - *Storia dei Paesi islamici:*

Islamistica;

sociologia del mondo musulmano (settore L14A);

storia contemporanea dei Paesi arabi;

storia dei Paesi arabi;

storia della civiltà arabo-islamica;

storia dell'Africa islamica;

storia dell'economia medievale e moderna del mondo islamico (settore L14A);

storia dell'impero ottomano;

storia del Vicino Oriente dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea;

storia e istituzioni del mondo musulmano (settore L14A).

Totale discipline: 10.

L14B - *Semitistica:*

dialetti aramaici;

epigrafia semitica;

filologia semitica;

lingua e letteratura siriaca;

sud arabico.

Totale discipline: 5.

L14C - *Ebraico:*

filologia biblica;

filologia ebraica medievale;

letteratura giudaico-ellenistica (settore L14C);

lingua ebraica;

lingua e letteratura ebraica;

lingua e letteratura ebraica medievale;

lingua e letteratura ebraica moderna e contemporanea.

Totale discipline: 7.

L14D - *Lingua e letteratura araba:*

dialettologia araba;

epigrafia islamica (settore L14D);

filologia araba;

letteratura araba moderna e contemporanea;

lingua araba;

lingua e letteratura araba;

paleografia e diplomatica arabe;

storia della lingua araba.

Totale discipline: 8.

L15A - *Assiriologia:*

assiriologia;

elamico;

epigrafia sumero-accadica.

Totate discipline: 3.

L15B - *Storia del Vicino Oriente antico:*

religioni del Vicino Oriente antico;
storia del Vicino Oriente antico.
Totale discipline: 2.

L16A - *Lingua e letteratura francese:*

filologia francese (settore L16A);
letteratura francese contemporanea;
letteratura francese medievale;
letteratura francese moderna e contemporanea;
letteratura francese rinascimentale e classica;
letteratura franco-canadese;
letterature francofone;
letterature francofone afro-asiatiche;
letterature francofone delle americhe;
letterature francofone europee;
lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua;
francese (settore L16A);
lingua e letteratura francese;
storia della critica letteraria francese;
storia della cultura francese;
storia del teatro francese.
Totale discipline: 15.

L16B - *Linguistica francese:*

didattica della lingua francese (settore L16B);
filologia francese (settore L16B);
lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua;
francese (settore L16B);
lingua francese;
linguistica francese;
storia della lingua francese;
storia e grammatica storica della lingua francese;
franco-creolo.
Totale discipline: 8.

L17A - *Lingua e letteratura spagnola:*

dialettologia spagnola;
filologia ispanica;
letteratura spagnola contemporanea;
letteratura spagnola moderna e contemporanea;
lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua;
spagnola (settore L17A);
lingua e letteratura spagnola;
storia della critica letteraria spagnola;
storia della cultura ispanica;
storia del teatro spagnolo.
Totale discipline: 9.

L17B - *Lingue e letterature ispano-americane:*

dialettologia ispano-americana;
lingue e letterature ispano-americane.
Totale discipline: 2.

L17C - Linguistica spagnola:

didattica della lingua spagnola (settore L17C);
lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua;
spagnola (settore L17C);
lingua spagnola;
lingue iberiche;
linguistica spagnola;
storia della lingua spagnola;
storia e grammatica storica della lingua spagnola.
Totale discipline: 7.

L17D - *Lingua e letteratura portoghese e brasiliana:*

didattica della lingua portoghese (settore L17D);
letterature africane di espressione portoghese;
lingua e letteratura brasiliana;
lingua e letteratura portoghese;
lingua portoghese;
storia della cultura brasiliana;
storia della cultura portoghese;
storia della lingua portoghese.
Totale discipline: 8.

L18A - *Lingua e letteratura inglese:*

critica shakespeariana;
filologia inglese;
letteratura anglo-irlandese;
letteratura australiana;
letteratura dei Paesi di lingua inglese;
letteratura inglese contemporanea;
letteratura inglese del rinascimento;
letteratura inglese medievale;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
letterature africane di lingua inglese;
lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese (settore L18A);
lingua e letteratura inglese;
storia della critica letteraria inglese;
storia della cultura inglese;
storia del teatro inglese.
Totale discipline: 15.

L18B - *Lingue e letterature nord-americane:*

letteratura anglo-canadese;
lingua e letterature anglo-americane;
storia della cultura nord-americana;
storia del teatro nord-americano.
Totale discipline: 4.

L18C - *Linguistica inglese:*

didattica della lingua inglese (settore L18C);
inglese scientifico;
lingua cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese (settore L18C);
lingua inglese;
linguistica inglese;
storia della lingua inglese;
storia e grammatica storica della lingua inglese.
Totale discipline: 7.

L19A - *Lingua e letteratura tedesca:*

letteratura tedesca contemporanea;
letteratura tedesca medievale;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua tedesca;
lingua e letteratura tedesca;
lingua e letteratura yiddish;
storia della critica letteraria tedesca;
storia della cultura austriaca;
storia della cultura tedesca;
storia della letteratura austriaca;
storia del teatro tedesco.
Totale discipline: 11.

L19B - *Linguistica tedesca:*

didattica della lingua tedesca (settore L19B);
lingua tedesca;
linguistica tedesca;
storia della lingua tedesca;
storia e grammatica storica della lingua tedesca.
Totale discipline: 5.

L20A - *Filologia germanica:*

antichità germaniche;
filologia germanica;
tradizioni popolari germaniche.
Totale discipline: 3.

L20B - *Lingue e letterature nordiche:*

lingua danese;
lingua e letteratura danese;
lingua e letteratura islandese;
lingua e letteratura norvegese;
lingua e letteratura svedese;
lingua norvegese;
lingua svedese;
lingue e letterature scandinave.
Totale discipline: 8.

L20C - *Lingua e letteratura olandese e fiamminga:*

lingua e letteratura olandese e fiamminga;
lingua olandese.
Totale discipline: 2.

L21A - *Filologia slava:*

filologia slava;
lingua e letteratura slava ecclesiastica;
lingue e letterature slave;
linguistica slava;
paleografia cirillica e glagolitica;
slavistica.
Totale discipline: 6.

L21B - *Lingue e letterature slavo orientali:*

didattica della lingua russa (settore L21B);
letteratura russa contemporanea;
lingua e letteratura bielo-russa;
lingua e letteratura russa;
lingua e letteratura ucraina;
lingua russa;
linguistica russa;
storia della cultura russa;
storia della lingua russa.
Totale discipline: 9.

L21C - *Lingue e letterature slave meridionali:*

lingua bulgara;
lingua e letteratura bulgara;
lingua e letteratura macedone;
lingua e letteratura serbo-croata;
lingua e letteratura slovena;
lingua serbo-croata;
lingua slovena;
storia della lingua bulgara;
storia della lingua serbo-croata;
storia della lingua slovena.
Totale discipline: 10.

L21D - *Lingue e letterature slavo-occidentali:*

lingua ceca;
lingua e letteratura ceca;
lingua e letteratura ceca e slovacca;
lingua e letteratura polacca;
lingua e letteratura slovacca;
lingua polacca;
storia della lingua ceca;
storia della lingua polacca.
Totale discipline: 8.

L22A - *Indologia:*

indologia;
lingua e letteratura pali;
lingua e letteratura sanscrita;
linguistica indiana (settore L22A);
linguistica indo-aria (settore L22A);
storia comparata delle lingue indo-iraniche;
Totale discipline: 6.

L22B - *Tibetologia:*

lingua e letteratura tibetana;
tibetologia:
Totale discipline: 2.

L22C - *Dravidologia:*

lingue e letterature dravidiche.
Totale discipline: 1.

L22D - *Lingue e letterature arie moderne:*

lingua e letteratura bengali;
lingua e letteratura hindi;
lingua e letteratura urdu;
lingua hindi lingue e letterature arie moderne dell'India;
lingue e letterature del Pakistan;
linguistica indiana;
linguistica indo-aria (settore L22D).
Totale discipline: 8.

L23A - *Lingua e letteratura cinese:*

filologia cinese;
letteratura cinese moderna e contemporanea;
lingua cinese;
lingua e letteratura cinese;
lingua e letteratura coreana;
linguistica cinese;
sinologia.
Totale discipline: 7.

L23B - *Lingua e letteratura giapponese:*

filologia giapponese;
letteratura giapponese moderna e contemporanea;
lingua e letteratura giapponese;
lingua giapponese;
yamatologia.
Totale discipline: 5.

L23C - *Lingue e letterature della penisola:*

indo-cinese;
lingua e letteratura birmana;
lingua e letteratura khmer;
lingua e letteratura thai;
lingua e letteratura vietnamita.
Totale discipline: 4.

L23D - *Lingue e letterature indonesiane:*

lingua e letteratura giavanese;
lingua e letteratura indonesiana;
lingua e letteratura malese.
Totale discipline: 3.

L23E - *Archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud orientale:*

archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
storia dell'arte dell'Asia sud-orientale.
Totale discipline: 2.

L23F - *Storia dell'Asia sud-orientale:*

storia dell'Asia sud-orientale;
storia del Vietnam.
Totale discipline: 2.

L23G - *Storia dell'Asia orientale:*

storia del Giappone;
storia del Giappone contemporaneo;
storia della Cina;
storia della Cina contemporanea;
storia dell'Asia orientale;
storia e civiltà dell'Estremo Oriente;
Totale discipline: 6.

L23H - *Religioni e filosofie dell'Asia orientale:*

religioni e filosofie dell'Asia orientale.
Totale discipline: 1.

L24A - *Lingua e letteratura berbera:*

lingua e letteratura berbera.
Totale discipline: 1.

L24B - *Lingua e letteratura somala:*

lingua e letteratura somala.
Totale discipline: 1.

L24C - *Lingua e letteratura swahili e bantu:*

lingua e letteratura swahili;
lingue e letterature bantu;
Totale discipline: 2.

L24D - *Lingue sudanesi:*

lingua hausa;
lingue sudanesi.
Totale discipline 2.

L24E - *Lingue e letterature etiopiche:*

lingua e letteratura amarica;
lingua e letteratura etiopica antica;
lingua e letteratura tigrina;
lingue e letterature dell'Etiopia.
Totale discipline: 4.

L25A - *Storia dell'arte medievale:*

iconografia e iconologia (settore L25A);
istituzioni di storia dell'arte (settore L25A);
letteratura artistica (settore L25A);
storia del disegno e dell'incisione;
storia della miniatura;
storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel medioevo;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte di un'area regionale italiana nel medioevo;
storia dell'arte fiamminga e olandese (settore L25A);
storia dell'arte medievale.

Totale discipline: 10.

L25B - *Storia dell'arte moderna:*

iconografia e iconologia (settore L25B);
istituzioni di storia dell'arte (settore L25B);
letteratura artistica (settore L25B);
storia comparata dell'arte dei Paesi europei;
storia del disegno, dell'incisione e della grafica (settore L25B);
storia della critica d'arte (settore L25B);
storia dell'arte fiamminga e olandese (settore L25B);
storia dell'arte lombarda;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte moderna dell'Europa orientale;
storia dell'arte veneta;
storia delle arti applicate e dell'oreficeria;
storia sociale dell'arte (settore L25B);
una storia dell'arte regionale italiana in età moderna.

Totale discipline: 14.

L25C - *Storia dell'arte contemporanea:*

archeologia industriale;
fenomenologia degli stili (settore L25C);
istituzioni di storia dell'arte (settore L25C);
storia del disegno dell'incisione e della grafica (settore L25C);
storia della fotografia;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte e della cultura artistica nord-americana;
storia delle arti decorative e industriali.

Totale discipline: 8.

L25D - *Museologia e critica artistica e del restauro:*

fenomenologia degli stili (settore L25D);
letteratura artistica (settore L25D);
metodologia della critica delle arti;
metodologia della storia dell'arte;
museologia;
psicologia dell'arte;
semiotica delle arti (settore L25D);
storia della critica d'arte (settore L25D);
storia delle tecniche artistiche;
storia e tecnica del restauro;
storia sociale dell'arte (settore L25D);
teoria del restauro.

Totale discipline: 12.

L26A - *Discipline dello spettacolo:*

drammaturgia;
iconografia teatrale;
istituzioni di regia;
metodologia e critica dello spettacolo;
organizzazione ed economia dello spettacolo;
semiologia dello spettacolo;
storia della danza e del mimo;
storia delle teoriche teatrali;
storia del teatro e dello spettacolo;
storia del teatro italiano;
storia del teatro medievale e rinascimentale;
storia del teatro moderno e contemporaneo;
teatro d'animazione;
teoria e storia della scenografia.

Totale discipline: 14.

L26B - *Cinema e fotografia:*

cinematografia documentaria;
filmologia;
semiologia del cinema e degli audiovisivi;
storia del cinema italiano;
storia delle teoriche del cinema;
storia e critica del cinema;
storia e tecnica della fotografia;
teoria e tecnica del linguaggio cinematografico.

Totale discipline: 8.

L27A - *Storia della musica antica, medievale e rinascimentale:*

bibliologia e storia della tradizione manoscritta;
filologia musicale;
forme della poesia per musica;
interpretazione delle fonti musicali;
paleografia musicale;
paleografia musicale bizantina;
storia della musica del rinascimento;
storia della musica greca e romana;
storia della musica medievale e rinascimentale;
storia della poesia per musica;
storia della teoria musicale classica;
teoria e storia della notazione musicale nel medioevo e nel rinascimento.

Totale discipline: 12.

L27B - *Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea:*

civiltà musicale afro-americana;
drammaturgia musicale;
elementi di armonia e contrappunto;
estetica musicale (settore L27B);
fondamenti della composizione musicale;
metodologia della critica della musica;
metodologia dell'educazione musicale;
musica elettronica;
semiologia della musica;
storia degli strumenti musicali;
storia della musica moderna e contemporanea;
storia delle teorie musicali;
storia del melodramma;
storia e critica del testo musicale;
teoria musicale.

Totale discipline: 15.

L27C - *Etnomusicologia:*

etnomusicologia.

Totale discipline: 1.

M01X - *Storia medievale:*

antichità ed istituzioni medievali;
esegesi delle fonti storiche medievali;
geografia storica medievale;
metodologia della ricerca storica (settore M01X);
storia del commercio e della navigazione medievale;
storia della storiografia medievale;
storia dell'ebraismo (settore M01X);
storia delle città (settore M01X);
storia delle università;
storia dell'Europa medievale;
storia di una regione nel medioevo;
storia economica e sociale del medioevo;
storia medievale;
storia medievale e moderna (settore M01X);
storia militare (settore M01X).

Totale discipline: 15.

M02A - *Storia moderna:*

geografia storica dell'Europa medievale e moderna;
metodologia della ricerca storica (settore M02A);
storia degli antichi Stati italiani;
storia della navigazione;
storia della Repubblica di Venezia;
storia della storiografia moderna (settore M02A);
storia dell'ebraismo (settore M02A);
storia delle città (settore M02A);
storia delle esplorazioni e scoperte geografiche;
storia delle missioni;
storia dell'età della riforma e della controriforma;
storia dell'età dell'illuminismo;
storia dell'Europa (settore M02A);
storia del rinascimento;
storia di una regione nell'età moderna;
storia economica e sociale dell'età moderna;
storia e istituzioni del mezzogiorno in età moderna;
storia medievale e moderna (settore M02A);
storia militare (settore M02A);
storia moderna.

Totale discipline: 20.

M02B - *Storia dell'Europa orientale:*

storia dei Paesi slavi;
storia della Russia;
storia della storiografia russa e sovietica;
storia dell'Europa orientale;
storia economica dell'Europa orientale;
storia ed istituzioni dell'Europa orientale.

Totale discipline: 6.

M03A - *Storia delle religioni:*

religioni dei popoli primitivi (settore M03A);
religioni del mondo classico;
religioni del Vicino Oriente;
storia dell'ebraismo (settore M03A);
storia delle chiese e dei movimenti religiosi dell'Europa orientale;
storia delle religioni.

Totale discipline: 6.

M03B - *Storia del cristianesimo e delle chiese:*

storia del cristianesimo (settore M03B);
storia della chiesa (settore M03B);
storia della liturgia;
storia della pietà (settore M03B);
storia della teologia;
storia delle chiese;
storia e istituzioni della chiesa ortodossa.

Totale discipline: 7.

M03C - *Storia del cristianesimo antico e medievale:*

agiografia (settore M03C);
storia del cristianesimo (settore M03C);
storia del cristianesimo antico;
storia della chiesa antica;
storia della chiesa medievale;
storia della chiesa medievale e dei movimenti ereticali;
storia della cultura benedettina;
storia della liturgia nell'età antica e medievale;
storia della teologia medievale;
storia religiosa dell'oriente cristiano;
studi francescani (settore M03C).

Totale discipline: 11.

M03D - *Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo:*

storia del cristianesimo in età moderna e contemporanea;
storia della chiesa (settore M03D);
storia della chiesa moderna e contemporanea;
storia della liturgia nell'età moderna e contemporanea (settore M03D);
storia della pietà (settore M03D);
storia della teologia moderna e contemporanea;
storia moderna e contemporanea della chiesa e delle altre confessioni cristiane;
studi francescani (settore M03D).

Totale discipline: 8.

M04X - *Storia contemporanea:*

metodologia della ricerca storica (settore M04X);
storia contemporanea;
storia dei movimenti e dei partiti politici;
storia del giornalismo;
storia dell'agricoltura;
storia del lavoro;
storia della città e del territorio;
storia della questione meridionale;
storia della sanità pubblica;
storia della storiografia contemporanea;
storia dell'ebraismo (settore M04X);
storia delle comunicazioni di massa;
storia dell'Europa (settore M04X);
storia dell'industria (settore M04X);
storia dello sport;
storia del mezzogiorno;
storia del movimento contadino;
storia del movimento operaio;
storia del movimento sindacale;
storia del risorgimento;
storia di una regione italiana;
storia militare (settore M04X).

Totale discipline: 22.

M05X - *Discipline demoetnoantropologiche:*

antropologia culturale;
antropologia economica;
antropologia religiosa;
antropologia sociale;
civiltà indigene d'America;
etnoantropologia;
etnografia;
etnografia dell'Africa;
etnografia della Sardegna;
etnologia;
etnologia delle culture mediterranee;
etnostoria;
forme elementari di società;
religioni dei popoli primitivi (settore M05X);
storia della cultura materiale;
storia delle tradizioni popolari.

Totale discipline: 16.

M06A - *Geografia:*

cartografia;
didattica della geografia;
geografia (settore M06A);
geografia culturale;
geografia delle lingue;
geografia del paesaggio e dell'ambiente;
geografia di un'area europea o extraeuropea;
geografia di una regione italiana;
geografia regionale;
geografia sociale;
geografia storica;
geografia umana;
geografia urbana;
geografia urbana e regionale;
storia della geografia e delle esplorazioni;
teoria e metodi della geografia.

Totale discipline: 16.

M06B - *Geografia economico-politica:*

cartografia tematica (settore M06B);
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia della comunicazione;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
organizzazione e pianificazione del territorio;
politica dell'ambiente;
sistemi informativi geografici.

Totale discipline: 14.

M07A - *Filosofia teoretica:*

didattica della filosofia;
ermeneutica filosofica;
filosofia teoretica;
gnoseologia;
propedeutica filosofica.

Totale discipline: 5.

M07B - *Logica e filosofia della scienza:*

epistemologia;
filosofia della scienza;
logica;
metodologia delle scienze naturali;
metodologia delle scienze sociali (settore M07B);
epistemologia delle scienze umane (settore M07B);
storia della logica;
storia dell'epistemologia.

Totale discipline: 8.

M07C - *Filosofia morale:*

antropologia filosofica;
bioetica (settore M07C);
etica sociale;
filosofia della storia;
filosofia delle religioni;
filosofia morale;
storia della filosofia morale.

Totale discipline: 7.

M07D - *Estetica:*

estetica;
estetica musicale (settore M07D);
poetica e retorica;
psicologia dell'arte e della letteratura (settore M07D);
retorica e stilistica;
semiotica delle arti (settore M07D);
sociologia dell'arte e della letteratura (settore M07D);
storia della retorica classica (settore M07D);
storia dell'estetica;
storia dell'estetica classica e medievale;
storia dell'estetica moderna;
teoria e storia della retorica (settore M07D).

Totale discipline: 12.

M07E - *Filosofia del linguaggio:*

filosofia del linguaggio;
logica dei linguaggi naturali;
semiotica;
semiotica delle arti (settore M07E);
semiotica del testo (settore M07E);
sociolinguistica (settore M07E);
storia della semiotica;
teoria dei linguaggi;
teoria dei linguaggi formali.

Totale discipline: 9.

M08A - *Storia della filosofia:*

storia della filosofia;
storia della filosofia contemporanea;
storia della filosofia del rinascimento;
storia della filosofia ebraica;
storia della filosofia italiana;
storia della filosofia moderna;
storia della filosofia politica (settore M08A);
storia della storiografia filosofica;
teoria e storia della storiografia.

Totale discipline: 9.

M08B - *Storia della filosofia antica:*

storia della filosofia antica;
storia della filosofia tardo antica;
storia della retorica classica (settore M08B);
storia del pensiero politico antico (settore M08B);

Totale discipline: 4.

M08C - Storia della filosofia medievale:

storia della filosofia medievale;
storia della filosofia medievale ebraica;
storia del pensiero politico medievale.

Totale discipline: 3.

M08D - *Storia della filosofia arabo-islamica:*

storia della filosofia araba;
storia della filosofia araba medievale;
storia della filosofia islamica;
storia delle filosofie e delle scienze musulmane;
storia del pensiero politico arabo.

Totale discipline: 5.

M08E - *Storia della scienza:*

storia della psicologia (settore M08E);

storia della scienza;

storia della scienza e della tecnica nell'età moderna;

storia della tecnica;

storia del pensiero scientifico;

storia del pensiero scientifico antico e medievale;

storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo.

Totale discipline: 7.

M09A - *Pedagogia generale:*

educazione degli adulti;

filosofia dell'educazione;

metodologia della ricerca pedagogica;

pedagogia generale;

pedagogia interculturale;

pedagogia sociale;

psicopedagogia (settore M09A);

psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione (settore MO9A).

Totale discipline: 8.

M09B - *Storia della pedagogia:*

educazione comparata;

storia della pedagogia;

storia della scuola e delle istituzioni educative;

storia dell'educazione.

Totale discipline: 4.

M09C - *Didattica:*

didattica generale;

educazione ambientale (settore M09C);

metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione;

metodologia e tecnica del lavoro di gruppo;

tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento.

Totale discipline: 5.

M09D - *Letteratura per l'infanzia:*

filosofia e storia della letteratura per l'infanzia;

letteratura per l'infanzia;

storia della letteratura per l'infanzia.

Totale discipline: 3.

M09E - *Pedagogia speciale:*

didattica speciale;

pedagogia speciale;

pedagogia della marginalità e della devianza minorile.

Totale discipline: 3.

M09F - *Pedagogia sperimentale:*

pedagogia sperimentale;

docimologia;

teorie e metodi di programmazione e valutazione scolastica (settore M09F).

Totale discipline: 3.

M10A - *Psicologia generale:*

psicolinguistica;

psicologia cognitiva;

psicologia della comunicazione;

psicologia dell'apprendimento e della memoria;

psicologia dell'arte e della letteratura (settore M10A);

psicologia della percezione;

psicologia della personalità;

psicologia del pensiero;

psicologia generale;

storia della psicologia (settore M10A);

teoria e sistemi di intelligenza artificiale.

Totale discipline: 11.

M10B - *Psicobiologia e psicologia fisiologica:*

etologia (settore M10B);

fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica (settore M10B);

neurofisiologia (settore M10B);

neuropsicologia;

psicobiologia (settore M10B);

psicobiologia dello sviluppo;

psicofisiologia del sonno e nel sogno;

psicologia animale e comparata;

psicologia dello sport (settore M10B);

psicologia fisiologica.

Totale discipline: 10.

M10C - *Metodologia e tecniche della ricerca psicologica:*

metodologia della ricerca psicologica;

metodologia della ricerca psicosociale (settore M10C);

metodologia delle scienze del comportamento;

psicometria (settore M10C);

tecniche dell'intervista e del questionario (settore M10C);

tecniche di osservazione del comportamento infantile (settore M10C);

tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati;

tecniche psicologiche di ricerca di mercato (settore M10C);

tecniche sperimentali di ricerca;

teoria e tecniche dei test.

Totale discipline: 10.

M11A - *Psicologia dello sviluppo e dell'educazione:*

epistemologia genetica;

psicologia dell'educazione;

psicologia dell'handicap e della riabilitazione (settore M11A);

psicologia dell'istruzione;

psicologia dello sviluppo cognitivo;

psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione;

psicologia dell'orientamento scolastico e professionale (settore M11A);

psicologia dello sviluppo;

psicologia gerontologica (settore M11A);

psicopedagogia (settore M11A);

psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione (settore M11A);

psicopedagogia delle differenze individuali;

tecniche di osservazione del comportamento infantile (settore M11A);

teorie e metodi di programmazione e valutazione scolastica (settore M11A).

Totale discipline: 14.

M11B - *Psicologia sociale:*

metodologia della ricerca psicosociale (settore M11B);

psicologia ambientale;

psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni;

psicologia dei gruppi;

psicologia della formazione (settore M11B);

psicologia della religione;

psicologia delle comunicazioni sociali;

psicologia di comunità (settore M11B);

psicologia giuridica;

psicologia politica;

psicologia sociale;

psicologia sociale della famiglia;

tecniche dell'intervista e del questionario (settore M11B).

Totale discipline: 13.

M11C - *Psicologia del lavoro e applicata:*

ergonomia (settore M11C);

psicologia commerciale;

psicologia del lavoro;

psicologia della formazione (settore M11C);

psicologia dell'orientamento scolastico e professionale (settore M11C);

psicologia della pubblicità;

psicologia delle organizzazioni;

psicologia dello sport (settore M11C);

psicologia industriale;

tecniche psicologiche di ricerca di mercato (settore M11C).

Totale discipline: 10.

M11D - *Psicologia dinamica:*

psicodiagnostica (settore M11D);

psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari;

psicologia di comunità (settore M11D);

psicologia dinamica;

psicopatologia dello sviluppo (settore M11D);

tecniche di indagine della personalità;

teoria e tecniche dei test di personalità;

teoria e tecniche della dinamica di gruppo;

teoria e tecniche del colloquio psicologico.

Totale discipline: 9.

M12A - *Archivistica:*

archivistica;

archivistica e scienze ausiliarie della storia;

archivistica speciale;

cronologia e cronografia;

documentazione;

organizzazione informatica degli archivi;

sfragistica.

Totale discipline: 7.

M12B - *Paleografia:*

codicologia;

diplomatica;

esegesi storico-giuridica del documento italiano;

paleografia greca;

paleografia latina.

Totale discipline: 5.

M13X - *Bibliografia e biblioteconomia:*

bibliografia e biblioteconomia;

organizzazione informatica delle biblioteche;

restauro del libro;

storia della stampa e dell'editoria;

storia delle biblioteche;

storia e tecniche della catalogazione e classificazione;

teoria e tecniche della catalogazione e classificazione.

Totale discipline: 7.

97A0629

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996), coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 651 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996), recante: «Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 aprile 1996, n. 225, 3 luglio 1996, n. 349 e 30 agosto 1996, n. 455». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge, i primi due, per decorrenza dei termini costituzionali, l'ultimo, perché abrogato dall'art. 3 del presente decreto, articolo poi soppresso dalla legge di conversione (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 29 giugno 1996, n. 205 del 2 settembre 1996 e n. 249 del 23 ottobre 1996).

Art. 1.

Obiettivi e finalità

1. Lo Stato assicura il concorso alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2.

2. La commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, definisce, *sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano può essere modificato e integrato anche sulla base *dei risultati del monitoraggio di cui ai commi 6*-bis *e 8.*

2-bis. *Per le questioni di specifico interesse delle rispettive province, i presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, integrano la commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.*

3. Il piano indica per ciascun intervento:

a) le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e le società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;

b) le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle *eventualmente* occorrenti per le finalità di cui al *comma 6*-bis e le relative modalità di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio;

c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;

d) i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

3-bis. *Qualora non vengano osservate le indicazioni di cui alle lettere* c) *e* d) *del comma 3, ovvero venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione, la commissione delibera il definanziamento totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di essi.*

4. Nell'ambito del piano di interventi, la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma e le amministrazioni interessate realizzano il piano di accoglienza per il Giubileo, anche avvalendosi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

5. La commissione può attribuire ai soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, in aggiunta all'intervento principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti.

6. Si applicano agli interventi di cui al presente decreto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo il disposto dell'articolo 6, comma 5, della predetta legge, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, il piano indica, altresì, gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

6-bis. *La commissione stabilisce i criteri e le modalità a cui dovranno attenersi i soggetti di cui al comma 3, lettera* a), *per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventi.*

7. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

8. Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché di quelle i cui progetti sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

9. I soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, possono attribuire, mediante apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al *provveditorato regionale alle opere pubbliche.*

10. La commissione stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione. La commissione riferisce *ogni tre mesi* al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.

11. Con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

12. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 e determinato il contributo da erogarsi per l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., per l'assolvimento dei compiti indicati *al comma 4.*

13. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2, da realizzare *su area ubicata almeno parzialmente su territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa,* sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note, tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità di attuazione degli interventi.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (Interventi per Roma, capitale della Repubblica), è il seguente: «1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, la Commissione per Roma Capitale, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, e composta dai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, dal Presidente della regione Lazio, dal Presidente della provincia di Roma, dal sindaco di Roma».

— Il testo dell'art. 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), è il seguente:

«Art. 1. — Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato».

— Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), è il seguente:

«Art. 6 (*Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a*). — 1. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, che ne determinerà limiti e condizioni, può partecipare per una quota non superiore al 25 per cento al capitale sociale della Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.

1-*bis*. Al termine di ogni semestre l'Agenzia di cui al comma 1 trasmette al Parlamento una relazione informativa sull'attività svolta e sui risultati conseguiti».

— Il testo dell'art. 6, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, è il seguente: «5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento degli interventi il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui di durata non superiore a quindici anni, fino all'importo di lire 3.500 miliardi, con onere a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 3.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche di nuova istituzione. *Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire con successivi decreti le somme destinate alla realizzazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni statali dallo Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a quelli delle amministrazioni stesse.*

2-bis. *Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzate per le finalità e con le modalità di cui al presente decreto.*

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997 e di lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1998. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le disponibilità di cui al *comma 2,* non utilizzate nell'anno di riferimento, sono conservate nel conto dei residui per essere assegnate al pertinente capitolo di bilancio negli anni successivi.

5. Le somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, in attesa della erogazione agli enti beneficiari, nonché le giacenze sul conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria in essere presso la Banca d'Italia, possono essere impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 3.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A0456

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996), **coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 652** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996), **recante: «Disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 dicembre 1995, n. 552, 26 febbraio 1996, n. 83, e 26 aprile 1996, n. 218». I DD.LL. sopracitati, recanti proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1996, n. 99 del 29 aprile 1996 e n. 151 del 29 giugno 1996).

Il comma 3 dell'art. 1 della medesima legge di conversione prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 maggio 1996, n. 250, 8 luglio 1996, n. 355, e 6 settembre 1996, n. 464». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge, i primi due, per decorrenza dei termini costituzionali, l'ultimo, perché abrogato dall'art. 7 del presente decreto (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 10 luglio 1996, n. 211 del 9 settembre 1996 e n. 263 del 9 novembre 1996).

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E DI IMPUGNAZIONI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI

Art. 1.

1. Quando venga accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice per la sussistenza di taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dall'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale in procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già stata dichiarata l'apertura del dibattimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi che seguono.

2. Gli atti compiuti anteriormente al provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione conservano efficacia. Salvo che ritenga necessario rinnovarli in tutto o in parte, il giudice li utilizza ai fini della decisione mediante la sola lettura, ovvero mediante indicazione a norma dell'articolo 511, comma 5, del codice di procedura penale.

3. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale sono sospesi dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quella in cui il dibattimento davanti al nuovo giudice perviene allo stato in cui si trovava allorché è intervenuta la dichiarazione di astensione o di ricusazione.

4. La sospensione di cui al comma 3 non può comunque superare il termine di novanta giorni, se si tratta di procedimento per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, ovvero il termine di sessanta giorni negli altri casi. Il termine decorre dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, ovvero, se il provvedimento è anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, da quest'ultima data.

5. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto del periodo di sospensione di cui ai commi 3 e 4.

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, con l'avvertenza che la disposizione è stata oggetto di plurime dichiarazioni di parziale illegittimità costituzionale che ne hanno ampliato l'ambito applicativo: «2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere».

— Il testo dell'art. 511, comma 5, del codice di procedura penale è il seguente: «5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi».

— Si trascrive il testo degli articoli 303 e 304 del codice di procedura penale, sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2 del D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1991, n. 356, e dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 332:

«Art. 303 (*Termini di durata massima della custodia cautelare*). — 1. La custodia cautelare perde efficacia quando:

a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);

3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;

b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);

3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:

1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;

2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;

3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;

d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera *c)* senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.

2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.

4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'art. 305, non può superare i seguenti termini:

a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera *a)*;

c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni».

«Art. 304 *(Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare)*. — 1. I termini previsti dall'art. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per l'impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3.

2. I termini previsti dall'art. 303 possono altresì essere sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta di reati indicati dall'art. 407, comma 2, lettera *a)*, nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310.

4. I termini previsti dall'art. 303, comma 1, lettera *a)*, sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 e i termini aumentati della metà previsti dall'art. 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera *b)*».

— Il testo dell'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 3 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992 n. 8, è il seguente: «*3*-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

Art. 2.

1. L'articolo 309 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«*7*. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza»;

b) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

«*8*. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.

8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7.».

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 309 del codice di procedura penale, già modificato dall'art. 16 della legge n. 332/1995, come ulteriormente modificato dal decreto-legge qui ripubblicato, è il seguente:

«Art. 309 *(Riesame delle ordinanze che dispongono misura coercitiva).* — 1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.

2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'art. 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.

3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura.

3-*bis.* Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'art. 104, comma 3.

4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.

5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.

6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

7. *Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.*

8. *Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.*

8-bis. *Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7.*

9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.

10. Se la trasmissione degli atti avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia».

— Il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 127 *(Procedimento in camera di consiglio).* — 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 311 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*1.* Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309.».

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 311 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto-legge qui ripubblicato, è il seguente:

«Art. 311 *(Ricorso per cassazione).* — 1. *Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'art. 309.*

2. Entro i termini previsti dall'art. 309, commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione.

5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'art. 127».

— Per il testo vigente dell'art. 309 del medesimo codice di procedura penale si veda in nota all'art. 2.

— L'art. 310 dello stesso codice, come modificato dall'art. 17 della legge 8 agosto 1995, n. 332, è così formulato:

«Art. 310 *(Appello)*. — 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 309, comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.

3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva».

Art. 4.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 322-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Sull'appello decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.».

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 322-*bis* del codice di procedura penale, aggiunto dal decreto legislativo 18 gennaio 1991, n. 12, come modificato dal decreto-legge qui ripubblicato, è il seguente:

«Art. 322-*bis (Appello)*. — 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.

1-bis. *Sull'appello decide il tribunale del capoluogo dela provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.*

2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 310».

Art. 5.

1. Sulle impugnazioni, diverse dal ricorso per cassazione, dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali emessi dall'autorità giudiziaria militare decidono i tribunali militari di Verona, Roma e Napoli, con competenza sui provvedimenti emessi, rispettivamente, dagli uffici giudiziari militari di Torino, Verona e Padova, dagli uffici giudiziari militari di La Spezia, Roma e Cagliari e dagli uffici giudiziari militari di Napoli, Bari e Palermo.

Art. 5-*bis*.

1. *Se non è possibile procedere alla sostituzione del giudice del tribunale militare nei modi previsti dall'articolo 43, comma 1, del codice di procedura penale, il tribunale militare rimette il procedimento al tribunale militare più vicino, determinato tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima.*

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dell'art. 43 del codice di procedura penale:

«Art. 43 *(Sostituzione del giudice astenuto o ricusato)*. — 1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.

2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'art. 11».

Capo II

PROROGA DELL'UTILIZZAZIONE PER FINALITÀ DI DETENZIONE DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DI PIANOSA E ASINARA

Art. 6.

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1-ter*. L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa, anche *gradualmente in relazione alla* realizzazione del Parco nazionale dell'Asinara, *improrogabilmente non oltre il 31 ottobre 1997*.».

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 2 del D.L. n. 369/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422/1992 (Interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale), come modificato dal decreto-legge qui ripubblicato, è il seguente:

«Art. 2 *(Dichiarazione di indifferibilità e d'urgenza)*. — 1. Le opere di cui all'art. 1 sono dichiarate indifferibili e urgenti e possono essere eseguite in deroga alle disposizioni vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità e di contabilità generale dello Stato, ivi comprese quelle relative a pareri e controlli preventivi, nonché in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e di appalti pubblici di forniture, di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

1-*bis*. I Ministeri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia presentano alla Corte dei conti, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto delle spese a qualunque titolo sostenute, nell'anno precedente, per le finalità di cui all'art. 1, unitamente ad una relazione nella quale sono esposti le modalità e i risultati dell'attività di gestione in riferimento alle medesime finalità. La Corte dei conti, entro i successivi sessanta giorni, riferisce al Parlamento sulla regolarità del rendiconto e sulla correttezza ed efficacia della gestione.

1-ter. *L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa, anche gradualmente in relazione alla realizzazione del Parco nazionale dell'Asinara, improrogabilmente non oltre il 31 ottobre 1997*».

Art. 6-*bis.*

1. *È istituita una conferenza di servizi tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero dell'interno, la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Sassari e i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, istitutiva del Parco nazionale dell'Asinara, la effettiva costituzione degli organi di garanzia e tutela del Parco nazionale dell'Asinara e il rispetto dei tempi previsti dal presente decreto e dall'intesa di programma in materia.*

Riferimenti normativi:

— La legge n. 394/1991 è la legge quadro sulle aree protette.

Art. 6-*ter.*

1. *Il Governo riferisce con cadenza semestrale alle Camere, a partire dal 1° gennaio 1997, sullo stato di attuazione del programma di costruzione e di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario alla utilizzazione di tali stabilimenti.*

Art. 7.

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 464.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. 6 settembre 1996, n. 464, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge perché abrogato dal presente articolo (vedi comunicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 9 novembre 1996).

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A0620

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Abrogazione dello scambio di note concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, firmato a Roma il 18 gennaio 1979.

È stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1996, con il quale sono state abrogate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978.

Le norme contenute nel suddetto decreto hanno effetto a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, pertanto, dal 27 settembre 1996.

Di conseguenza lo scambio di note concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, firmato a Roma il 18 gennaio 1979 non è più in vigore dal 27 settembre 1996.

97A0623

Rilascio di exequatur

In data 10 dicembre 1996 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Nicola Falconi, console onorario della Repubblica di Finlandia a Venezia.

In data 16 gennaio 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Rosalia Esperanza Anzola Mora, console generale della Repubblica di Colombia a Roma;

Umberto Fratta, console onorario della Repubblica francese a Bologna;

Roberto Armand, console onorario della Repubblica francese ad Aosta;

Bernard Venzo, console generale della Repubblica francese a Roma.

97A0582-97A0624

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (trasferimenti di titolarità - modifiche di autorizzazioni già concesse).

Estratto del decreto n. 954 del 16 dicembre 1996

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società SmithKline Beecham S.p.a., con sede in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151.

specialità: ZAROXOLYN.

024488013, «2,5» 20 compresse 2,5 mg;

024488025, «2,5» 30 compresse 2,5 mg;

024488037, «2,5» 50 compresse 2,5 mg;

024488049, «5» 20 compresse 5 mg;

024488052, «5» 30 compresse 5 mg;

024488064, «5» 50 compresse 5 mg;

024488076, «10» 20 compresse 10 mg;

024488088, «10» 30 compresse 10 mg;

024488090, «10» 50 compresse 10 mg,

è ora trasferita alla società Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 5, Valle Salimbene (Pavia), codice fiscale 01423300183.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 955 del 16 dicembre 1996

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società SmithKline Beecham S.p.a., con sede in via Zambeletti, Baranzate, di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151,

specialità: PRESSAMINA, 024410353, 20 compresse 100 mg,

è ora trasferita alla società Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 5, Valle Salimbene (Pavia), codice fiscale 01423300183.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 960 del 16 dicembre 1996

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società SmithKline Beecham S.p.a., con sede in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151,

specialità: DERMADEX, 022500019, crema dermatologica 30 g,

è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 5, Valle Salimbene (Pavia), codice fiscale 01423300183.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 961 del 16 dicembre 1996

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società SmithKline Beecham S.p.a., con sede in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151,

specialità: DOMAR:

023191012, 25 capsule 2,5 mg;

023191024, 25 capsule 5 mg;

023191036, 25 capsule 10 mg,

è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 5, Valle Salimbene (Pavia), codice fiscale 01423300183.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 970 del 16 dicembre 1996

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lab. Farm. Biol. Crosara S.p.a., con sede in via Campobello, 15, Pomezia (Roma), codice fiscale 01103160584,

specialità: EXTRAFER:

025452032, 10 contenitori monodose;

025452044, 20 bustine monodose;

025452057, 10 fl. monodose 62,5 mg;

025452069, 20 bustine 62,5 mg,

è ora trasferita alla società: So.Se.Pharm S.r.l. - Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede in via Matteotti, 16, Pomezia (Roma), codice fiscale 01163980681.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 971 del 16 dicembre 1996

Tutte le specialità medicinali fino ad ora intestate alla Sterling Midy S.p.a., con sede in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 10420170150.

Sono ora trasferite alla società: Valda laboratori farmaceutici S.p.a., con sede in via Zambeletti, Branzate di Bollate (Milano), codice fiscale 00778190157.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A0583

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1136 dell'8 gennaio 1997

Specialità medicinale: PERACNE, pomata 45 g, n. di A.I.C. 004500017.

Società Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1137 dell'8 gennaio 1997

Specialità medicinale SINECOD TOSSE:

25 confetti 5 mg, n. di A.I.C. 021483045;

flac. soluz. contagocce 15 ml 0,2, n. di A.I.C. 021483058;

flac. sciroppo 125 ml 0,0345%, n. di A.I.C. 021483060.

Società Zyma S.p.a., corso Italia, 13 - 21047 Saronno (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale.

È approvato il cambio di denominazione della specialità medicinale di cui trattasi da: SINECOD TOSSE, a: SINECOD TOSSE SEDATIVO.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1139 dell'8 gennaio 1997

Specialità medicinale: ZEPELIN:

crema 30 g, n. di A.I.C. 022534111;

crema 50 g, n. di A.I.C. 022534123.

Società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., via Pellicceria, 10 - 50123 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica stampati su richiesta ditta modifica regime di fornitura (decreto legislativo n. 539/1992) (escluso OTC). Reiterazione.

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 2, comma 1, lettera *a)*. È inoltre approvata la riformulazione delle indicazioni terapeutiche a «trattamento coadiuvante di stati dolorosi di origine muscolare e articolare (dolori reumatici, torcicollo, lombaggine, dolori intercostali, distrazioni muscolari, postumi dolorosi di distorsioni, contusioni)». I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

Provvedimento n. 1140/1996 dell'8 gennaio 1997

Titolare A.I.C.: Hoechst AG di Francoforte sul Meno (Germania) rappresentata in Italia dalla società Hoechst Roussel S.p.a.

Modifica apportata: la denominazione della società rappresentante per l'Italia è variata da Hoechst Roussel S.p.a. a Hoechst Marion Roussel S.p.a.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1141 dell'8 gennaio 1997

Specialità medicinale: CONTRAMAL «Retard», 20 compresse 100 mg, n. di A.I.C. 028853036.

Società Prodotti Formenti S.r.l., via Correggio, 43 - 20149 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti - modifica denominazione confezione.

È approvata la modifica della denominazione della confezione «Retard» 20 cpr 100 mg a «100 SR» 20 cpr a cessione prolungata 100 mg.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato.

eccipienti: talco 1,65 mg, silice precipitata 3 mg, polietilenglicole 6000 1,23 mg, titanio biossido 1,23 mg, glicole propilenico 0,41 mg, cellulosa microcristallina 124 mg, metiidrossipropilcellulosa 84,93 mg, magnesio stearato 3 mg, lattosio monoidrato 2,55 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1142 dell'8 gennaio 1997

Specialità medicinale: FORTRADOL «Retard», 20 compresse 100 mg, n. di A.I.C. 028878092.

Società Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - 20156 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti - modifica denominazione confezione.

È approvata la modifica della denominazione della confezione «Retard» 20 cpr 100 mg a «100 SR» 20 cpr a cessione prolungata 100 mg.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato.

eccipienti: talco 1,65 mg, silice precipitata 3 mg, polietilenglicole 6000 1,23 mg, titanio biossido 1,23 mg, glicole propilenico 0,41 mg, cellulosa microcristallina 124 mg, metiidrossipropilcellulosa 84,93 mg, magnesio stearato 3..mg, lattosio monoidrato 2,55 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1147 del 13 gennaio 1997

Specialità medicinale: HOLOXAN, IV 1 flac. 1 g + 1 flac. 50 ml, n. di A.I.C. 023779046.

Società Asta Medica AG, Weismullerstrasse, 45 - 6000 Francoforte.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione - modifica condizionamento primario. Reiterazione.

È autorizzata l'eliminazione, nella confezione sopra riportata, del flaconcino di solvente da 50 ml. Il codice di A.I.C. della confezione in oggetto, modificata ai sensi del presente provvedimento, cambia da 023779046 a 023779061.

I lotti contraddistinti dal precedente codice A.I.C., già prodotti alla data pubblicazione del presente provvedimento, possono continuare ad essere dispensati al pubblico fino alla scadenza degli stessi.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1148 del 13 gennaio 1997

Specialità medicinale: HOLOXAN:

IV 1 flaconcino 2000 mg, n. di A.I.C. 023779059;

1 flaconcino 1 g IV, n. di A.I.C. 023779061.

Società Asta Medica AG, Weismullerstrasse, 45 - 6000 Francoforte.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la riformulazione delle indicazioni terapeutiche a «Tumori maligni inoperabili, sensibili all'ifosfamide, quali ad esempio carcinoma bronchiale. carcinoma ovarico, tumori testicolari, sarcomi delle parti molli, carcinoma mammario, carcinoma pancreatico, ipernefroma, carcinoma endometriale, linfomi maligni».

97A0584

Modificazione alla ragione sociale della società Biocine S.p.a., in Siena

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1149 del 14 gennaio 1997

La società Biocine S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1, ha modificato la propria ragione sociale in Chiron S.p.a., con legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A0603

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «La Ca' Rossa», in Buccinasco, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1997, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «La Ca' Rossa», con sede in Buccinasco (Milano), costituita il 23 ottobre 1980 per rogito notaio dott. A. Fiore, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Arrigo D. Schilke, nato a Ferrara il 28 ottobre 1943 e residente in Milano in via Parmigianino n. 10.

97A0625

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 gennaio 1997

Dollaro USA	1617,12
ECU	1909,17
Marco tedesco	985,15
Franco francese	291,95
Lira sterlina	2618,44
Fiorino olandese	877,11
Franco belga	47,773
Peseta spagnola	11,644
Corona danese	258,16
Lira irlandese	2583,83
Dracma greca	6,269
Escudo portoghese	9,828
Dollaro canadese	1203,39
Yen giapponese	13,261
Franco svizzero	1138,26
Scellino austriaco	140,01
Corona norvegese	247,53
Corona svedese	221,95
Marco finlandese	330,36
Dollaro australiano	1243,08

97A0662

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito di Trieste - Trzaska Kreditna Banka S.p.a., in Trieste

Nella riunione del 22 novembre 1996, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito di Trieste - Trzaska Kreditna Banka S.p.a., con sede in Trieste — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 21 novembre 1996, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — il rag. Nereo Mugnai è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

97A0585

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito di Mandela e Vicovaro - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Vicovaro.

Si comunica che in data 25 novembre 1996 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Mandela e Vicovaro - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vicovaro (Roma), disposta con decreto del Ministro del tesoro in data 19 aprile 1996, a seguito della fusione per incorporazione nella Banca di credito cooperativo di Roma - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma.

97A0586

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Sala Bolognese - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Sala Bolognese.

Si comunica che in data 3 dicembre 1996 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Sala Bolognese - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sala Bolognese (Bologna), disposta con decreto del Ministro del tesoro in data 17 luglio 1995, a seguito della fusione per incorporazione nella Cassa rurale di Argelato e Bologna - Credito cooperativo, S.c.r.l., con sede in Bologna, che ha assunto la denominazione di «Cassa rurale di Argelato, Bologna e Sala Bolognese credito cooperativo (Bologna) S.c.r.l.».

97A0587

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 6 dicembre 1996 concernente: «Approvazione delle modificazioni statutarie concernenti il trasferimento della sede sociale e l'ampliamento dell'oggetto sociale della società Caravita S.p.a.». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 1996).

Nel titolo del provvedimento citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 53, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Approvazione delle modificazioni statutarie concernenti il trasferimento della sede sociale e l'ampliamento dell'oggetto sociale della società *Caravita* S.p.a.», leggasi: «Approvazione delle modificazioni statutarie concernenti il trasferimento della sede sociale e l'ampliamento dell'oggetto sociale della società *Carivita* S.p.a.».

97A0607

Comunicato relativo al provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 17 dicembre 1996 concernente: «Autorizzazione alla società Casse e generali vita S.p.a., in Verona, all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1996).

Nel titolo del provvedimento citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 24, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Autorizzazione alla società Casse e *generali vita* S.p.a., ...», leggasi: «Autorizzazione alla società Casse e *Generali Vita* S.p.a., ...»; inoltre, sempre a pag. 24, prima colonna, al primo rigo del dispositivo, dove è scritto: «La società Casse e *generali vita* S.p.a., ...», leggasi: «La società Casse e *Generali Vita* S.p.a., ...».

97A0606

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11